# CDLVII SEDUTA

# MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1956

**Presidenza del Vice Presidente MOLÈ**

## INDICE

**Commissione speciale:**

Costituzione di Ufficio di Presidenza . . *Pag.* 18602

**Congedi** . . . . . 18601

**Disegni di legge:**

Annunzio di presentazione . . . . . 18602

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 18602

Presentazione . . . . . 18632

« Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » **(1676)** (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 18615

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 18615

CERABONA . . . . . 18606

DE PIETRO . . . . . 18623

PAPALIA . . . . . 18611

**Giunta delle elezioni:**

Variazioni nella composizione . . . . . 18601

**Interrogazioni:**

Annunzio . . . . . 18632

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE . . . . . 18632

LIBERALI . . . . . 18632

PASTORE Raffaele . . . . . 18632

**Per la morte di Sante Zennaro:**

PRESIDENTE . . . . . 18605

BOLOGNESI . . . . . 18604

CORNAGGIA MEDICI . . . . . *Pag.* 18603

FERRETTI . . . . . 18603

LOCATELLI . . . . . 18602

MERLIN Umberto . . . . . 18602

TAMBRONI, *Ministro dell'interno* . . . . . 18604

---

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Romano Domenico per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

### Variazioni nella composizione della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato il senatore Negri a far parte della Giunta delle elezioni in sostituzione del compianto senatore Caldera.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

**Annunzio di costituzione dell'Ufficio di Presidenza di Commissione speciale.**

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per l'esame del disegno di legge « Norme generali sull'azione amministrativa » (1652), nella seduta di stamane, ha proceduto alla sua costituzione, nominando Presidente il senatore Azara, Vice Presidenti i senatori Condorelli e Mancinelli, Segretari i senatori Cemmi e Minio.

**Annunzio di presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge, di iniziativa:

*dei senatori Spallino e Terragni*:

« Classifica fra le strade statali della provinciale Oria-Porlezza-Menaggio strada statale n. 36 » (1702).

*dei senatori Amadeo, Cornaggia Medici, Guglielmone e Battaglia*:

« Modifica all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » (1703).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

**Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, l'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) ha esaminato ed approvato il seguente disegno di legge:

« Difesa della genuinità del burro » (1533).

**Per la morte di Sante Zennaro.**

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Illustre Presidente, onorevoli Senatori.

Il nostro cordoglio e il nostro elogio più vivo vanno alla memoria di Sante Zennaro.

Egli si è sacrificato, a Terrazzano di Rho, per salvare cento bimbi che, da oltre cinque ore, legati, ansiosi, trepidanti, si chiedevano quando finalmente si sarebbe dispersa la fosca, pesante tragedia che, per opera di due pazzi, imperversava nella modesta aula della loro scuola.

Non si potrà mai dimenticare, a Terrazzano, la dolorosissima attesa nel recinto, davanti alla finestra, alla quale il delinquente Arturo Santato s'affacciava, stravolto, tenendosi innanzi, facile scudo, le tre coraggiose maestre, per rivolgere le sue richieste strampalate e le minaccie estreme.

Chi potrà narrare la lunga agonia delle madri raccolte, in folla, sotto l'edificio, tutte tremanti per le sorti dei loro bimbi, sangue del loro sangue?

Per primo, tra la folla e gli agenti, Sante Zennaro salì su di una scala e varcò, improvviso salvatore, quella finestra, e cadde ucciso.

Il suo sacrificio segnò la fine del triste episodio assillante.

Zennaro, uscito da un umile, povera, numerosa famiglia, accettò la morte per difendere e salvare cento vite.

Fin che tra il popolo italiano ci saranno uomini come questo che commemoriamo, ogni speranza può restare accesa.

Sono splendide figure che illuminano il cammino e segnano la mèta.

Propongo, a nome del Gruppo del Partito socialista, che la Presidenza invii le condoglianze alla famiglia.

Onore, ora e per sempre, a Sante Zennaro, figura purissima di eroe. (*Vivi applausi*).

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Unicamente perchè l'eroe e martire Sante Zennaro è nato e cresciuto nella mia città di Rovigo, mi arrogo il diritto — che rappresenta poi soprattutto un dovere — di ricordare anche io in quest'Aula la nobile e grande figura, che passerà sicuramente alla storia.

Credo sia opportuno leggere la motivazione della medaglia d'oro già concessa alla memo

ria dell'eroe. Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale si concede la medaglia d'oro a Sante Zennaro: « Con eroico spirito altruistico e sublime sprezzo del pericolo, si introduceva per primo, disarmato, in un'aula scolastica in cui due folli fortemente armati si erano barricati, minacciando di uccidere o di accecare un centinaio di scolari e tre maestri, da essi legati e trattenuti in ostaggio. Nel nobile e generoso tentativo di affrontare i criminali, restava colpito a morte impedendo così, con il suo sacrificio, con il sacrificio della propria vita, l'attuazione di una tremenda strage ».

La tragedia di Terrazzano di Rho milanese, nella quale, come ha ricordato il collega Locatelli, per ore ed ore novanta scolaretti e tre maestre rimasero alla mercè di due pazzi fortemente armati, è viva ancora nella mente di tutti gli italiani. In questa tragedia un giovane eroe supera indubbiamente il livello comune dell'altruismo e si espone, con eroismo incomparabile, a perdere la vita. Non sono suoi figlioli quei bimbi, nè sono sue sorelle le maestre: egli sale da solo per una scala e si avanza senza armi per domare i delinquenti. Uno dei pazzi lo vede e lo colpisce a morte, mentre il giovane eroe aveva gridato a quei disgraziati « Rispettate i bambini! ».

Sante Zennaro cade colpito da sette colpi, ma il suo intervento è sufficiente per salvare tutti i piccoli scolari e le loro eroiche maestre. Onore dunque a questo luminoso eroe uscito dal popolo, che del popolo conserva l'ardire e la generosità nel sacrificio. Certo che amare considerazioni si potrebbero fare sull'eccessiva facilità di dare libertà a questi pazzi. Leggevo su un giornale francese che noi viviamo attorniati da pazzi in libertà. Ogni giorno un fatto, ieri uno alle Capannelle di Roma. Auguriamoci che si possa adeguatamente provvedere, ma intanto celebriamo il sacrificio eroico del giovane Sante Zennaro additandolo ad esempio a tutti gli italiani. Aggiungo alla proposta del collega la domanda al Senato e al signor Presidente di mandare le nostre condoglianze anche alla città di Rovigo. (*Applausi*).

FERRETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRETTI. Da questo settore, come da tutti i settori del Senato, si leva una parola di commossa ammirazione per la figura di questo grande, benchè modesto, e perciò più grande, eroe della Patria e dell'umanità. Contro l'irrompere del male il nostro popolo ha sempre saputo esprimere dal proprio seno, uomini che rappresentano, assommandoli in se stessi, tutti i valori morali e spirituali di una stirpe. Questo è il caso di Sante Zennaro che rimarrà nella storia d'Italia non solo per il sublime atto che ha compiuto, ma anche per ciò che — in virtù di quell'atto — si realizza in quest'Aula, nel Paese, al di fuori e al di sopra delle diverse opinioni politiche. In questo momento, infatti, ci sentiamo tutti fratelli, tutti spiritualmente inginocchiati dinanzi a questa purissima espressione di ogni umana virtù.

È vero quello che è stato detto che troppi pazzi ci circondano; è vero che qualche volta la scienza moderna — *felix culpa* — cerca di rimettere con eccessiva audacia in circolazione uomini menomati da una tragico destino: ma noi dobbiamo accettare anche qualche rischio come una prova di doverosa solidarietà umana. Non possiamo ritornare ai pazzi incatenati, non possiamo ritornare al Medio Evo. Lasciamo che la scienza redima, pur con le cautele dovute, questi uomini che hanno avuto la disgrazia di nascere costruiti meno bene di noi. Ed un invito se mi è consentito vorrei rivolgere al Governo. Tutti abbiamo plaudito alla medaglia d'oro al valor civile, rarissimo segno che mai fu ben conferito come questa volta, ma il Governo non aspetti una sentenza di magistrato per fare anche tangibilmente il suo dovere verso la famiglia; oltre l'onore della medaglia essa riceva, come riconoscimento di una vita onestamente vissuta e nobilmente perduta un indennizzo che ripari, sia pure parzialmente il danno che per l'eroismo del congiunto ha subìto. (*Applausi*).

CORNAGGIA MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quale rappresentante nella passata Legislatura del collegio di Rho

per la dolorosissima successione del compianto senatore Carlo Perini e a nome dell'attuale titolare di questo collegio senatore Carlo Corti mi associo, con animo profondamente commosso, alle parole che in onore di Sante Zennaro sono state qui dette dai senatori Locatelli, Merlin e Ferretti. Riteniamo che si sia verificato in quel tragico pomeriggio uno degli episodi più impressionanti: la pazzia che si arma contro la giovane vita inerme ed un uomo che esce dalla comunità degli altri uomini e spinto solo da un infinito amore verso la vita che s'affaccia, verso il domani che noi vogliamo fermamente migliore, realizza uno degli episodi più generosi ed eroici che si possano concepire. Noi ci inchiniamo alla sua memoria che è sacra, ci inchiniamo alla sua famiglia, ma vogliamo, secondo un nostro costume politico, rendere omaggio anche in questo istante alle Forze di polizia, che, intervenute celermente ed adeguatamente, hanno impedito che il gesto insano di quei due disgraziati fratelli potesse divenire ragione di una delle più immani tragedie. Vogliamo ancora una volta elevare il nostro augurio che la profilassi mentale, attraverso quei procedimenti che la scienza può indicare, arrivi a tal punto da saper facilmente discernere quali sono i malati di mente dimissibili e quali sono i malati di mente non dimissibili. La sicurezza sociale, della quale noi anche questa sera ci dovremo occupare discutendo una nuova legge, esige che essa non riguardi soltanto individui pericolosi per ragioni, vorremmo dire, delinquenziali, ma riguardi anche individui pericolosi per ragioni mentali.

E penso che il Senato possa esprimere un altro augurio, e precisamente questo: che la autodisciplina di tutti gli organi che hanno la possibilità di agire sulla opinione pubblica valga ad ottenere che la diffusione di queste notizie sia contenuta in modo tale che non ne soffrano urti mentali i giovinetti e le giovinette che potrebbero essere gravemente impressionati da particolari diffusi con troppa celerità e con troppa ricchezza di informazione, e che ancora si possa impedire quest'altro risultato: che menti malate, arrivando a conoscere queste tragiche notizie, non abbiano a ricevere in sè una scintilla che abbia a determinare un maggiore loro squilibrio. Il fatto del Piemonte in questo senso ci ammonisce gravemente.

Detto questo, anch'io, a nome degli onorevoli senatori miei amici della Lombardia, mi inchino, con animo deferente, commosso e grato alla memoria, che resterà vivissima in noi, di Sante Zennaro. (*Applausi*).

BOLOGNESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLOGNESI. Signor Presidente, sia permesso anche al sottoscritto, nella sua qualità di polesano, di associarsi alle parole dette in Aula dai diversi colleghi per il sacrificio sublime compiuto dal polesano Sante Zennaro.

Ho avuto il piacere e l'onore di conoscere questo giovane personalmente, di avergli anche parlato una volta — mi ricordo — a Grignano, nel suo paese natio, di aver cioè conosciuto la bontà d'animo di questo ragazzo, la sua generosità e la volontà di essere utile al nostro Paese. E questa volontà di essere utile al nostro Paese lo ha portato ad emigrare fuori della nostra provincia per guadagnare un pezzo di pane per sè e per la sua famiglia. Ma emigrando dal Polesine egli ha portato con sè quel sentimento umano che anima i polesani, quell'altruismo che ha distinto Sante Zennaro nel dare il sacrificio della propria vita per salvale i 97 bambini. Non voglio aggiungere altro a quello detto da numerosi colleghi sul suo sacrificio; e mi associo alle parole di condoglianza e all'esaltazione di questo nostro compaesano, che ha saputo tener alti l'altruismo e la solidarietà che devono essere in tutti gli italiani, quando si tratti di salvare la vita specialmente dei nostri bambini, la vita dei nostri figli. (*Applausi*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo si associa alla commemorazione che è stata fatta dal Senato della Repubblica per lo operaio Sante Zennaro che ha dato altissimo

e compiuto esempio di generosità e di altruismo col sacrificio della propria vita. Chi ha l'onore di parlarvi visse minuto per minuto il dramma, che poi divenne tragedia e che poteva essere una immane tragedia, ed impartì personalmente disposizioni che comportavano responsabilità non comuni. Il Governo ha avvertito, e il Ministro dell'interno per la sua funzione diretta avvertì, che l'esempio era veramente ammonitore e nemmeno dopo 48 ore disponeva, con la motivazione che ha letto il senatore Merlin, perchè fosse concessa all'operaio Sante Zennaro la medaglia d'oro al valor civile. Nel contempo dispose larghi aiuti alla famiglia paterna: il Zennaro non aveva infatti famiglia a carico, nè moglie, nè figli. Enti, associazioni e privati hanno fatto inoltre pervenire larghi aiuti alla stessa famiglia, sul piano di una solidarietà spontanea, che esprime l'acuta sensibilità del popolo italiano in determinate situazioni.

Credo sia un esempio ammonitore anche per la pubblica opinione che il Senato della Repubblica abbia voluto commemorare un umile, uno sconosciuto che ha dato la sua vita per salvare tanti giovanissimi alunni di scuola elementare. Questo, a mio avviso, avvicina sempre più il popolo italiano al Parlamento e il Parlamento, nella sua altissima funzione, alla sensibilità, al sacrificio e alla dedizione di tutto il popolo italiano.

Se mi si consente, vorrei proprio dire che le parole del senatore Cornaggia Medici vanno ricordate. Stiamo discutendo una legge sulla prevenzione dei reati: e l'episodio che si è rammentato poteva essere un reato senza raffronto, cioè non vi sarebbero state commemorazioni capaci di cancellarne il ricorso per decine di anni innanzi alla nostra comunità nazionale. Io voglio augurarmi che gli onorevoli senatori intendano il valore della legge che stiamo discutendo. (*Commenti dalla sinistra*). Del resto io parlo ad esseri razionali che non possono essere suggestionati dalle mie semplici parole. Credo che questa sia veramente la migliore offerta e il migliore riconoscimento che si possa fare al sacrificio dell'operaio scomparso. (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato ringrazia i Senatori che hanno ritenuto di dover celebrare, anche un po' al di fuori delle consuetudini, in questa Aula, in cui si commemorano eventi ed uomini della vita pubblica, il sacrificio di Sante Zennaro. E ciò per due motivi: perchè l'episodio di eroismo individuale ha commosso la coscienza collettiva non dell'Italia soltanto — tutti i giornali del mondo ne hanno parlato — e perchè in questo episodio, sullo sfondo di questo atto di eroismo, vi è il sentimento universale della bontà e del l'amore umano, degli istinti più irrefrenabili dell'uomo: la maternità e la paternità, l'amore per i piccoli, la protezione dell'innocenza. Quest'uomo oscuro, figlio del popolo, questo piccolo operaio ignoto che diventò grande nell'ora della morte, nell'attimo del suo sacrifizio è veramente degno di ogni celebrazione, perchè solo, inerme, di fronte all'impotenza della legge e della società, raccolse l'invocazione dei fanciulli e in un impeto di dedizione, affrontò l'uomo armato, nella sua follia, per difendere quei fanciulli.

C'è qualche cosa in questo episodio che è al di sopra così della legge del dovere (perchè quest'uomo non aveva il dovere del coraggio professionale nè il dovere della protezione) come al di sopra di ogni eroismo per attingere i vertici della santità: non è infatti l'eroismo cruento di colui che versa il sangue altrui — sia pure per una nobile causa — ma di colui che versa il proprio sangue per impedire che sia versato il sangue altrui.

Eroismo di un popolano veneto, dicevano i rappresentanti della sua terra. E noi ci inchiniamo a questa definizione, perchè è proprio della gentilezza di quella terra il culto dei sentimenti della famiglia, dell'amore, della protezione dell'infanzia. Ma questo eroe veneto è anche un eroe italiano e, vorrei dire, un eroe universale, simbolo di tutte le gentilezze umane, il quale diventando grande solo nel momento della morte, passa — e ha il diritto di passare — non solo nella cronaca di questi ultimi anni ma nella storia di tutti i popoli come un grande angelo del dolore, della sofferenza e della bontà.

Il Senato, accogliendo le proposte dei senatori, esprimerà il suo sentimento di cordoglio e di orgoglio per questo italiano che lascia una pagina così gloriosa nel martirologio civile del

nostro Paese, ed esprimerà le sue condoglianze alla famiglia e alla città che gli ha dato i natali. (*Vivi applausi*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » (1676).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ».

È iscritto a parlare il senatore Cerabona. Ne ha facoltà.

CERABONA. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ritorna così il Senato ad occuparsi della riforma delle leggi di pubblica sicurezza. È trascorso molto tempo da quando, nel lontano 1948, i senatori Scoccimarro e Veroni presentarono un disegno di legge, con un unico articolo, per la revisione completa della legge di pubblica sicurezza. Tale articolo unico provvedeva alla soppressione di tutti gli articoli di quella legge contraria alla libertà della persona. Il disegno di legge fu accolto dalla prima Commissione con voto unanime, e il ministro Scelba, che, a quell'epoca, non riteneva ancora la Costituzione una trappola, si associò con viva compiacenza e promise di presentare un particolareggiato disegno di legge ai primi del mese di dicembre del 1948. Fu infatti presentato, ma, siccome nell'articolo unico dei senatori Scoccimarro e Veroni si parlava anche di riforma dell'articolo 19 della legge comunale e provinciale, l'onorevole Scelba trovò modo di presentare un apposito progetto perchè fosse confortata la proposta dei due senatori. Si sperava allora che il Governo avesse effettivamente fatto buon viso a cattivo gioco e che avrebbe fatto approvare la nuova legge di pubblica sicurezza.

Ma tra una quantità di promesse, di ripieghi, di rinunce e di accorgimenti, il disegno di legge, fino al 1950, non fu approvato. Dirò, anzi, che rimase insabbiato alla Camera, dopo un *iter* di quasi due anni, il progetto Scoccimarro Veroni e si chiusero le porte perchè nella passata legislatura non entrasse la luce a risvegliare la dormiente revisione della legge di pubblica sicurezza.

Il senatore Picchiotti, nel settembre 1953, per la precisione, l'8 settembre di fronte alla anormale e strana condizione (l'onorevole Scelba nel 1948 aveva accettato di difendere energicamente la nuova legge, non essendo giusto, secondo quanto diceva, che con la vigente Costituzione si mantenesse in vita la legge fascista), presentò un disegno di legge, accompagnato da una relazione ammirevole, chiedendo che fosse sollecitamente votato. Nel maggio del 1954 i senatori Terracini, Molè, vice presidente del Senato, ed altri senatori, presentarono ancora un progetto di legge che naturalmente ebbe la sorte degli altri, cioè rimase sepolto, senza comunque se ne fosse fatta parola.

Gloria, dunque, al pretore di Prato, se non vado errato, che ha mosso le acque, gloria a questo piccolo e grande giudice. Grande perchè deve essere un giudice di quelli che se non arrivano, come il giudice Troisi, a scrivere un certo diario hanno della giustizia una concezione austera, una concezione di libertà, e di indipendenza. Il pretore di Prato disse: vi è incompatibilità tra l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 113 del testo unico di pubblica sicurezza? Lo dirà la Corte costituzionale, alla quale rinvio la decisione, perchè stabilisca se si possa o meno affiggere un manifesto, secondo la libertà concessa dalla Costituzione, senza l'autorizzazione della pubblica sicurezza. E fu il sasso che agitò le acque stagnanti. Infatti la Corte costituzionale, non solo dichiarò la nessuna validità dell'articolo 113, ma scrisse: « È desiderabile che l'intera materia della legge di pubblica sicurezza sia presto regolata, e in modo soddisfacente, con una disciplina adeguata alle nuove norme della Costituzione ». Come vedete, non si può dire che sia stato proprio il Governo a voler rivedere la legge di pubblica sicurezza, anche se l'onorevole Segni, nell'ultimo congresso del suo partito, ha detto che tra i meriti del Governo vi è anche quello di aver presentato disegni di legge democratici. Posso anche dargli atto di questo, ma egli mi scuserà se gli dirò, sottovoce, che questa legge, in particolare, è

stata presentata perchè le acque sono state mosse da quel piccolo pretore che investì della questione la Corte costituzionale, investendo di conseguenza anche la sensibilità del Governo, perchè una buona volta una reazionaria legge di pubblica sicurezza, non degna di un paese democratico, fosse riveduta e corretta.

Ma la sapienza dei governanti è tale che molte volte costruisce la facciata, ma non penetra, in profondità, e questo disegno di legge è di abilissima struttura, chè mentre finge di sopprimere alcuni concetti uccisori della libertà, li mantiene con un tale garbo e vellutata mano, che quasi quasi dispiace di dirne male aspramente. Parlo ad un Ministro del l'interno, che per buona fortuna, è un valoroso avvocato e che certamente, non molti anni fa, ha dovuto occuparsi, nella sua nobile carriera professionale, di qualcosa del genere. L'ammonizione è quel che sarà la libertà vigilata, ha le stesse origini e le identiche repressioni di libertà, perchè, tutto quello che costituisce carcerazione spirituale e fisica nell'ammonizione, è ripreso nell'articolo 3 del disegno di legge in discussione, in quegli avvertimenti che dovrà elencare il Presidente del Tribunale. E l'avvertimento del Presidente del tribunale ha, oggi, quasi dell'irrisione. Allorchè ammonirà il denunziato di « andare in cerca di lavoro » questi potrà dir sempre che 4 milioni di disoccupati, in Italia, stanno a testimoniare come di lavoro ve ne sia ben poco.

Ora, che cosa è questo disegno di legge? Ieri onorevole Ministro, la sua interruzione, allorchè si parlava del foglio di via obbligatorio, disse una cosa umana, che non rispondeva, secondo me, a quello che dovrebbe essere lo spirito della legge: un rappresentante politico, non so se deputato o senatore, non di sua parte, le chiese protezione contro un tale, venuto a Roma per minacciarlo, e questi fu rimpatriato con il foglio di via. Non siamo d'accordo, onorevole Ministro, non è un'argomentazione per difendere la esistenza del foglio di via. Non è giusto agire così; potrebbe darsi che quel tale venuto alla Capitale per minacciare, fosse un pacifico onestissimo cittadino che aveva dei conti da regolare con l'onorevole, e se vi fu minaccia, se ne sarebbe dovuto occupare in ogni caso il procuratore della Repubblica; ma non basta minacciare un rappresentante della Nazione per essere soggetto al foglio di via obbligatorio, più grave della pena restrittiva del codice penale.

Evidentemente è qui la ragione della nostra tenace opposizione a quell'articolo 1, che è pauroso per un intelletto giuridico, come il vostro, onorevole Ministro dell'interno, ed io penso che, meditandolo, non come presentatore del disegno di legge, ma come uomo di cultura, come uomo che vive in questo bel paese nostro, lei lo debba ritenere pauroso, perchè oltre la dizione, che può essere anche, in parte, accettata, ha bisogno di chiare specificazioni.

« Oziosi e vagabondi », nomi che senza nessuna qualificazione si prestano ai più gravi soprusi. Ozioso è colui che non lavora, ma bisogna vedere se non lavora perchè non può o perchè non vuole, oppure se non lavora perchè grazie al buon Dio, ha una quantità di milioni e di terre al sole. In questo caso, altro che ozioso! Quello sì che bisognerebbe veramente diffidarlo. E anche per vagabondo, bisogna vedere che cosa si intende.

Ma siccome le leggi reazionarie si copiano le une dalle altre — perchè la forza di esse è proprio nel copiare letteralmente il primo progetto che nacque in mente ad un qualsiasi forcaiolo — in tutte le leggi di pubblica sicurezza si trova la scheletrica dizione di oziosi e vagabondi. Lasciamo stare questa vaga terminologia. Del resto, come ha detto l'onorevole Jannuzzi, poichè anche l'onorevole Terracini — al quale mando gli auguri più fervidi di una pronta guarigione, anche perchè sarebbe giovevole alla nostra discussione la sua alta e dotta parola — ha accettato, nel suo disegno di legge, i termini di « oziosi e vagabondi », li accettiamo anche noi con i chiarimenti indispensabili alla interpretazione da dare ai due sostantivi.

Ma non è qui l'insidia dell'articolo 1; l'insidia è nei capoversi che seguono. E soprattutto vi è l'insidia di indole generale: la diffida.

Che cosa è questa diffida? È la messa in mora di un cittadino, ma è la squalificazione del cittadino, perchè il diffidato è già moralmente squalificato.

Si può essere sotto processo, si può andare davanti ai Tribunali accusati di un qualsiasi

reato, ma si può essere assolti per non aver commesso il fatto, o per inesistenza di reato; ma quando si è diffidati, nella stessa diffida è il discredito del cittadino. La diffida è qualcosa di triste; è la sentenza del processo morale compiuto dalle autorità; diffidare significa classificare come pregiudicato un cittadino. E se si diffidassero uomini veramente pregiudicati, nulla di male, ma è che la pubblica sicurezza — io non ne posso dir male, ma avviene sempre così — esiste per mantenere, rafforzare, sostenere lo Stato che può vacillare a causa di « oziosi e di vagabondi », per cui, per il troppo zelo, trova oziosi e vagabondi ovunque, e li può trovare qualche volta perfino tra chi non è stato mai nè ozioso nè vagabondo.

Allora, perchè esiste la Magistratura? Che cosa è questa Magistratura che emette sentenze, che classifica gli uomini, che restringe e sopprime la libertà dell'individuo? Date ad essa e non al Questore, la possibilità di giudicare se vi è un cittadino da diffidare o meno: perchè la legge che discutiamo, ha come propulsore, come attore, come buttafuori il Questore. E che cosa avviene?

Avete mai assistito a qualche processo, nei tribunali, nelle preture, nelle Corti d'Assise, allorchè compaiono gli agenti verbalizzanti? Avete mai assistito quando tutti gli agenti, alla domanda del Presidente, rispondono sempre di confermare il verbale, pur non ricordando nulla di quanto hanno scritto? Avete mai assistito a questa tortura dello spirito che si svolge tra il verbalizzante che afferma e l'imputato che nega? Avete mai letto di processi imbastiti, in buona fede, dalla ingiusta visuale della pubblica sicurezza? Io non arrivo a dire che vi sia la malafede, ma in una linea della quale la Pubblica sicurezza si innamora e segue con fedeltà, ogni stormir di fronda diventa un clamore, ogni ombra pallida un essere vibrante di vita, per potere rafforzare una prova, per stabilirla, per portarla davanti ai Giudici.

Ecco la grande conquista della democrazia e dirò della storia, che passa dalla oscura legge del Taglione alla legittima difesa, dall'oscurantismo alla luce più radiosa della verità. È la lotta tra l'accusatore e il difensore, che ha bisogno di verità, per la giusta vittoria.

Basterà che un questore, sospetti che voi siate un pessimo uomo, oppure che pervengano alle sue orecchie le voci di diffamatori, di coloro che invidiano la vostra posizione sociale, di colui che non ha potuto trovare posto per il figlio in una determinata fabbrica di cui siete il capo, che dica al questore che voi trafficate in contrabbando, ed ecco la diffida e la diffida si muterà in foglio di via, in libertà vigilata, in carcere.

Io ricordo sempre, Crainquebille, il personaggio di Anatole France, e mi consolo con quelle parole che il Presidente del Tribunale che lo condannò — era innocente — disse all'amico che gli rimprovera la condanna: « non avete creduto ad un ufficiale della Legion d'onore, che proclamava l'innocenza del condannato, ed avete creduto ad un agente di pubblica sicurezza ». « No, ho creduto all'agente n. 64 che è una entità; distruggere la sua autorità è indebolire lo Stato ». E meno male che era questo numero... (*Ilarità*). Il Questore ha tutta la psicologia della parte lesa in questa lotta fra lo Stato e i cittadini che attentano alle sue leggi e si sente il tutore ed il difensore dello Stato anche oltre la legge, ed invia rapporti motivati contro un sospettato.

Ma cosa significa motivato? Anzi « motivato e documentato » dicevano le vecchie leggi di pubblica sicurezza. Il giudice può servirsi dell'articolo 637 del Codice di procedura penale per le indagini che crede opportuno fare, della pubblica sicurezza.

*Voce dal centro*. Anche della pubblica sicurezza.

CERABONA. E se un giudice si serve soprattutto di quelle indagini? Ma forse si torna agli antichi governi all'antico prefetto borbonico che giustiziava e relegava a piacimento? Ma che cosa è il processo in Camera di consiglio sia pure con la possibilità di un avvocato difensore se si crea una inversione della prova, giacchè la prova deve essere fornita dall'accusatore e l'imputato deve difendersi dall'accusa? Nei processi in Camera di consiglio avviene il contrario; vi è un accusatore che afferma, senza le prove. Risulta che il denunziato è un disonesto, un fannullone, un uomo che non vuol

far niente, è dedito ai furti o al traffico di stupefacenti, e dall'altra parte, lui, il povero uomo, lui miserello, lui che ha contro la società, riunita, dal Questore all'usciere del tribunale, il quale inutilmente presenterà nomi di testimoni che dicono che è un buon'uomo, che è un galantuomo! Ecco perchè, anche la Corte costituzionale per il foglio di via obbligatorio, richiede che ci si debba basare su fatti concreti e non su supposizioni. È vietato il sospetto, lo ha detto ieri nel suo intervento l'onorevole Jannuzzi. Ebbene, l'articolo 1 non è che un articolo di sospetti. Lo rileggo a me stesso, come dicono coloro che non vogliono offendere gli ascoltatori, questo articolo 1, che è il motore della legge. Onorevole Ministro, voi lo sapete meglio di me, o quanto me: voi vi servite di questo articolo 1 per far passare merce senza pagare il dazio alla dogana logica ed alla ragione.

L'articolo 1 stabilisce che possono essere diffidati dal Questore: « 1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro ». E va bene; il Codice del 1865 dava almeno la definizione dei vagabondi e degli oziosi, diceva che dovessero essere robusti ed aitanti. Il collega Palermo, ad esempio, sarebbe stato incluso in una simile categoria. « 2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti ». Ora, vorrei che si spiegasse questo punto, da parte di chi sostiene l'articolo, poichè intimamente ognuno di noi, prima di votare, dovrà fare un esame di quello che vota per dire: io sono convinto di votar bene. Che cosa significa « coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti »? Se fossero davvero notoriamente dediti a tali traffici, li avreste acciuffati, voi della pubblica sicurezza: che diamine! una pubblica sicurezza che sa di fatti delittuosi abituali e notori e non sa acciuffare un colpevole, è passibile di discredito! Può non esser vero: possono esserci voci calunniose. Vi è una norma nella nostra procedura penale, la quale afferma che della voce pubblica — definita dal Guerrazzi, la baldracca — non si può tener conto, ed è inibito agli agenti di pubblica sicurezza ed ai testimoni di parlare di voci correnti nel pubblico: « No — dice il Presidente, quando se ne ricorda — dovete dire il nome di chi ha detto ciò che riferite ».

E di fronte a tale doveroso rigore per attingere la verità, ve ne uscite con l'articolo 1! E l'articolo prosegue: « 3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitto o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere ». Ma io mi domando, come fareste se foste giudici? Da che cosa potreste argomentare, se non da un forbito verbale scritto dalla pubblica sicurezza, con i « risulta che », « si dice che », senza la indicazione di fatti specifici? Sono argomentazioni di sospetto, che la nostra procedura non ammette, e che non ammetteva neanche l'onorevole Crispi. « Che c'entra Crispi? » dirà l'onorevole Palermo. C'entra, perchè la legge di pubblica sicurezza del 1889, porta la firma del Ministro dell'interno Crispi — il quale non era dolce di sale e nè alla mattina al sorgere del sole gridava: viva la libertà e la democrazia — conteneva l'istituto della ammonizione, ma con maggiore cautela, e non fondata soltanto sui sospetti. Ecco il rigore di Crispi! Io ammetto la severità delle pene, quando è luminosa la prova; ammetto il più duro castigo quando si forniscono indizi indiscutibili da poter dire: questa è la verità, ma è delittuoso limitare la libertà dei cittadini sul semplice sospetto.

Potrei ricordare a voi, che siete cultori della filosofia cristiana il *quid est veritas* e ricordare che la religione pagana affermava: la verità è nel grembo di Giove. Vedete quindi se i Questori possono detenere una verità che arriva a far comminare ad un cittadino la libertà vigilata, il soggiorno obbligatorio — confino — in un piccolo paese delle più lontane montagne!

La legge Crispi, circa l'ammonizione, diceva che il capo dell'ufficio di polizia della provincia o del circondario con rapporto scritto, motivato e documentato, potevano demandare al Presidente del tribunale per l'ammonizione gli oziosi e i vagabondi abituali e i diffamati dei delitti di cui agli articoli 95 e 96. Dunque, due categorie: il povero ozioso e vagabondo, lo straccio che vive senza difesa e i diffamati, cioè coloro che avevano riportato condanne penali per furto, per diffamazione, per lesioni, per omicidio, per contrabbando. Una sentenza,

dunque, una realtà, un giudizio espresso del tribunale, un reato. Ma non può reggersi l'articolo 1 con cui un Questore accredita la voce di una donnucola, di un ruffiano, e imbastisce una generica accusa.

Ecco perchè io penso che, se i senatori, dimenticando destra, sinistra o centro e tutte le altre parti del corpo umano, vorranno meditare come si addice a gente colta e sapiente, non potranno approvare l'articolo 1 della legge. Nè bisogna dire: ci liberiamo della canaglia. È troppo facile una simile sentenza.

Quante volte si legge sui giornali la notizia di un reato gravissimo, e per il quale saremmo pronti a mandare l'esecutore all'ergastolo, mentre, dopo qualche giorno, qualche cosa si scolora, i fatti si conoscono meglio, si cominciano a sapere gli intrighi, e si finisce per dire: non aveva tutti i torti l'omicida! Come può aver valore una diffida fondata sulla voce pubblica che non è ritenuta dalla nostra legge come prova, ed anzi è negletta?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. La diffida non viene iscritta nel certificato del casellario penale.

CERABONA. Mi piace scambiare con lei dei colloqui, onorevole Ministro dell'interno, perchè ho il gusto della discussione quando brilla una favilla di ingegno.

Che cosa è il certificato penale? Quanta gente da galera ha il certificato penale senza macchia?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Qui la volevo. Ecco a che cosa serve la diffida.

CERABONA. Ma quanti disgraziati, lasciati nelle aule di giustizia senza difesa, hanno subìto una sentenza dura, e quanti rei, egregiamente difesi, ottengono sentenze di assoluzione? E da grandi ladri, sono diventati emeriti gentiluomini? A che serve un candido certificato penale, quando c'è la macchia indelebile di aver passato la porta della questura e di aver subìto una diffida? La diffida è l'offesa più grave che si possa fare ad un libero cittadino.

Per non dilungarmi, onorevole Ministro, parlerò del foglio di via, giacchè come le foglie di un carciofo, che vengono via una dietro l'altra, sempre più saporose, dalla diffida si passa al foglio di via obbligatorio! Una piccola inezia con la quale si intima ad un disgraziato, che per trovar lavoro, si adatta, si sacrifica, chissà come, nella nuova dimora, di ritornare nella sua residenza, per esempio in Calabria o in Basilicata. Un povero diavolo venuto in città per trovare pane, che è rimasto senza occupazione per un mese o due, diventa ozioso e vagabondo (vagabondo perchè vaga), viene diffidato e rispedito in paese, dove ha già venduto le sue masserizie per poter recarsi in città. Questo è il foglio di via obbligatorio.

Ho qui un libretto della legge di pubblica sicurezza che porta il *fac-simile* stampato del foglio di via sul quale deve essere indicato il nome, il cognome, la paternità, la maternità del diffidato, il luogo di nascita, e l'autorità alla quale dovrà presentarsi colà dove è mandato, con foglio di via obbligatorio. Deve presentarsi all'autorità locale e se non consegna il documento per la vidimazione, vi è la reclusione da 3 mesi ad un anno. E per recarsi al luogo assegnato deve seguire un obbligato itinerario, se non vuole essere processato e punito, poichè si tratta di un « foglio di via obbligatorio ».

Voi dite che questa non è restrizione della libertà personale. Ma che cosa è questa libertà personale? Mi ricordo di un vecchio prete di Sapri che la libertà la faceva dipendere dalla pancia « quando la pancia è piena: viva la libertà! ». I liberali dell'epoca — si era nel '70 — gridavano: « viva la libertà », e l'ostinato borbonico prete rispondeva « quando la pancia è piena viva la libertà! ». Aveva mangiato e bevuto bene.

Ma la libertà non consiste solo nel non essere rinchiusi in un carcere. Se vuoi stare al fresco e l'altro ti mette al sole questa è privazione di libertà, se vuoi respirare l'aria profumata dei fiori del giardino ed altri ti costringe a sentire l'odore di muffa della cantina, ecco la soppressione della libertà. Se vuoi rimanere in una località cittadino d'Italia, che, secondo la Costituzione, ha il diritto di andare dove vuole (per questo si è lottato per tanti anni) ti acciuffa invece il Questore che ti dice: « tu mi puzzi un po'; mi ha detto il salumaio di

fronte e il panettiere all'angolo, che la sera torni tardi a casa e chissà dove vai farneticando o vagabondando, vattene in un paese di montagna e presentati al sindaco con il foglio di via obbligatorio »; questa è soppressione di libertà.

Onorevoli senatori, al di sopra delle parti politiche, ditemi con sincerità, indipendentemente dal fatto che la legge è sostenuta dal Governo, se tutto questo non significa menomare, distruggere la libertà. Se mi convincerete del contrario voterò secondo quello che mi avrete insegnato.

Ma dove potrebbe, onorevole Presidente, ricercarsi, in parte, la correzione di questa rovinosa legge?

Nel magistrato. Lasciamo da parte gli emendamenti che riguardano la quantità della pena, e vediamo, piuttosto, come il magistrato potrà rendere giustizia, in Camera di consiglio, attraverso un verbale del Questore in cui si dice tutto nero. Si ha diritto alla difesa: la difesa è sacra, la difesa è la conquista della democrazia.

Questo mi ricorda quando nelle aule di giustizia il presidente, al povero imputato che ha rubato una gallina e non ha l'avvocato di fiducia, assegna un difensore di ufficio, il quale dà il nome in verbale, ma non bada alla causa. Il presidente, prima di emettere la sentenza, dà la parola al difensore che biascica: « Mi rimetto alla Corte » o « Mi rimetto alla giustizia ». Si tratta di una questione molto seria. Si dice: ci saranno i magistrati. Noi abbiamo ossequio per la Magistratura, ma pure vi sono molti errori giudiziari. C'è anche un progetto di legge presentato da me, che non verrà mai alla luce, per indennizzare quelli che sono assolti. Siamo contenti che il magistrato intervenga: ma intervenga anche per i fogli di via obbligatori. Il Questore non è più nulla, è un amministratore che deve acciuffare quelli che sono effettivamente colpevoli, non quelli che sono colpevoli immaginari.

Ieri sera il collega Mancinelli ha portato un forte argomento, ha parlato di quei poveri disgraziati ai quali, per cupidigia di denaro, Montagna fece avere il foglio di via, pur non avendo alcuna ragione, per mandarli via dalle case che occupavano. Diceva bene il senatore Mancinelli: come si può, con tale esempio, accreditare la autorità della Questura? Io non chiedo che la Questura sia degradata, ma occorre che il magistrato intervenga per giudicare se sia o meno il caso di dare il foglio di via obbligatorio, che è una limitazione di libertà personale.

Potrei concludere perchè, onorevole Ministro, io penso che il disegno di legge sia da considerare per quello che è. Approvarlo significa accettare la concezione della diffida secondo l'articolo 1. L'articolo 1, che dovrebbe servire di motore a tutto il resto, non può essere accettato nella stesura in cui è redatto, deve essere soppresso o riformato. La diffida è penetrata nei Codici attraverso i Governi assoluti, la diffida non è una messa in mora, è un sospetto che fa divenire certezza quello che deve essere provato, e se della diffida volete fare una fonte da poter originare il foglio di via obbligatorio ed anche il confino, io penso che voi dobbiate diffidare della diffida così come la prospettate, e cancellarla. Bisogna che anche il reprobo possa avere la tutela della legge, sin dall'inizio del processo, e come il Procuratore della Repubblica, quando ha cognizione di un reato eleva di diritto la rubrica del reato, così il Procuratore della Repubblica dovrà muoversi in ogni caso di limitazione o soppressione di libertà. Il Questore non deve essere, allo stesso tempo, parte e giudice.

Onorevole Ministro, onorevoli senatori non ho da dire altro, oltre le poche cose dette malamente, ma con la sincerità di tutto il mio pensiero. Possiamo pure gridare libertà, libertà, ma quando abbiamo un questore alle spalle che fa da denunziante e da giudice, la libertà diventa una parola vana. È una triste e strana libertà quella che voi date agli italiani, proponendo questo disegno di legge che la maggioranza dovrebbe respingere. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Papalia. Ne ha facoltà.

* PAPALIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, ritengo necessario, prima di dire poche cose su questo disegno di legge, chiarire un equivoco sul quale sembra si insista da parte della maggioranza.

L'equivoco è questo. Noi non difendiamo qui la causa dei delinquenti, noi non siamo qui per dire che non bisogna agire nei confronti di coloro i quali rappresentano un pericolo per la società, coloro i quali turbano il sonno degli onesti, coloro i quali commettono delle azioni per le quali debbono intervenire il giudice e la legge penale. Il nostro atteggiamento è, invece, dettato da una viva preoccupazione.

La nostra esperienza ci ha insegnato che alle disposizioni del testo unico di pubblica sicurezza, che dovrebbero essere dirette contro i disordinati e i delinquenti, si è fatto ricorso anche per colpire coloro che delinquenti non erano; e molti di questa parte hanno sperimentato le conseguenze di questa legge e soprattutto la scarsa obiettività di coloro i quali questa legge interpretano ed applicano. Pertanto, quando noi manifestiamo la nostra perplessità di fronte ai poteri che si vogliono conferire ad un Questore, di fronte alla dizione di norme le quali consentono illazioni ed estensioni, quando noi diffidiamo di quello che può avvenire nell'applicazione pratica di queste norme, noi non facciamo i difensori di coloro che delinquono, non facciamo i difensori dei briganti, ma cerchiamo di precostituire una barriera a possibili eccessi di domani, cerchiamo di evitare che si possano ripetere nel futuro alcune stravaganze — non voglio chiamarle diversamente — che si sono verificate nel passato.

Questa è la ragione per la quale noi insistiamo su questo punto e riteniamo che sia doveroso far presente al Senato e al Governo quali sono le obiezioni che muoviamo al disegno di legge.

Innanzi tutto le dirò, signor Ministro, che, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, noi siamo contrari a questa modifica « a singhiozzo » delle leggi. È quanto di peggio si possa concepire ed attuare in un Paese che si definisce civile e si dice culla del diritto. In questo modo — e me ne duole — diamo esempio di inconcludenza legislativa e dimostriamo quotidianamente una manchevolezza, la quale mina quel principio della certezza del diritto, che dovrebbe assistere tutti noi.

L'onorevole Cerabona ha già parlato della remota origine di questo disegno di legge che noi ci accingiamo a votare; ma, avendo altri argomenti più importanti da esporre al Senato e al Ministro, ha toccato fuggevolmente questo punto, che io invece desidero ribadire, perchè siano ben chiare le ragioni che giustificano la nostra avversione ad un sistema che non conduce all'attuazione di quelle riforme della legge vigente, che pure sono ritenute necessarie da tanta gente.

Quando il fascismo andò al potere, si forgiò, secondo le sue necessità e i suoi bisogni, una legge di pubblica sicurezza: la vecchia legge del 1889 fu modificata e venne la legge del 1926, lievemente modificata nel 1927, riveduta ancora e migliorata e perfezionata con la legge del 1931.

Il fascismo aveva compreso che la legge di pubblica sicurezza non è una legge amministrativa ordinaria; la legge di pubblica sicurezza è una legge politica di importanza decisiva per coloro i quali governano il Paese, perchè essa condiziona le libertà dei cittadini, e agevola o rende difficile la loro vita, a seconda del modo come la si interpreta e la si applica. Chi vuole una licenza, chi vuole stampare un giornale, chi vuole riunirsi, chi vuole influenzare l'opinione pubblica con un discorso o con la propaganda e perfino chi vuole pregare incontra dei limiti nella legge di pubblica sicurezza, la quale, a seconda dei momenti, è servita per impedire agli evangelici di riunirsi nelle loro chiese e nei loro locali, è servita a impedire a coloro i quali non pensano in maniera ortodossa, allo stesso modo in cui pensa il Governo, di propagandare le loro idee, è servita ad evitare che si pubblicassero cose spiacevoli a carico di coloro che governano la cosa pubblica, e via dicendo. Pertanto, quando il Governo fascista, a suo tempo, andò al potere, ritenne opportuno darsi una legge che conformemente ai suoi princìpi autoritari potenziasse gli organi che dovevano attuare nella società la volontà del Capo del Governo.

Quando il fascismo cadde tutti pensarono che quella legge di pubblica sicurezza era eccessiva, che vi erano delle norme e degli istituti che bisognava eliminare, che quella legge si era troppo preoccupata di potenziare l'esecutivo, e ritennero che si dovesse giungere ad un adeguato riconoscimento delle libertà e dei

diritti dei cittadini. Ricordo che, subito dopo la fine della guerra, o meglio, subito dopo la caduta del fascismo, cioè nei primi mesi del 1944, coloro i quali erano al potere, si affannarono a modificare alcune disposizioni della legge penale, alcune disposizioni delle leggi fasciste, e introdussero, con i decreti emanati nel 1944, ed in attesa del nuovo Codice penale, delle modifiche nella legislazione, ispirate alla preoccupazione di diminuire alcuni poteri dell'esecutivo e di allargare le garanzie dei cittadini. Da tale iniziativa scaturirono, tuttavia, disposizioni informi. Si cercò di eliminare gli inconvenienti più grossi, ma, contemporaneamente, si promise di rifare tutte quante le leggi. E queste promesse furono fatte non solamente in relazione al campo legislativo penale, ma precisamente a proposito della legge di pubblica sicurezza, che era quella che meglio rappresentava lo strapotere del Governo fascista e le sue concezioni politiche. Venne la Consulta, venne la Costituente, venne la prima legislatura, e vi furono delle richieste perchè la legge di pubblica sicurezza fosse finalmente modificata e adeguata ai tempi e alla mutata mentalità. Prima ancora della proposta Scoccimarro, di cui vi ha parlato l'onorevole Cerabona, vi erano stati degli ordini del giorno a firma di Gasparotto e di Ruini, di Berlinguer e di Grisolia, ordini del giorno che erano stati presentati perchè il Governo provvedesse rapidamente alla modifica della legge di pubblica sicurezza, che si riteneva inadeguata alle nuove circostanze, ai mutati princìpi e alla conclamata libertà dei cittadini in uno Stato che si diceva democratico, repubblicano, ispirato a concetti di libertà. Questi ordini del giorno trovarono eco in una assicurazione del Ministro dell'interno dell'epoca, che era l'onorevole Scelba, il quale, in sede di discussione del bilancio dell'interno, rispondendo agli ordini del giorno presentati dai parlamentari che ho citato, dette assicurazione che la nuova legge di pubblica sicurezza era pronta, che c'era una Commissione la quale aveva lavorato intensamente, e che entro il 30 dicembre 1948 il relativo disegno di legge sarebbe stato presentato senz'altro. L'onorevole Scelba aggiunse, in quell'occasione, che si sarebbe fatto parte diligente perchè eventualmente una legge stralcio venisse prima della riforma totale della legge di Pubblica sicurezza. Fu in questo momento che il senatore Scoccimarro, evidentemente non soddisfatto e non tranquillo, per lo meno per quanto riguardava quelle assicurazioni, presentò, insieme al senatore Veroni, un disegno di legge con il quale si proponeva di abolire l'articolo 2, l'articolo 157, il terzo e il quinto capo del titolo sesto ed altre norme della legge di Pubblica sicurezza. Mi fermo qui perchè la questione oggi è limitata a questi punti. Tale disegno di legge fu presentato... non ricordo il giorno preciso...

PICCHIOTTI. Il 26 ottobre.

PAPALIA. Che memoria ha il mio illustre amico Picchiotti! Il 26 ottobre 1948. Ma il 26 ottobre lo stesso onorevole Scelba dichiarò che avrebbe presentato uno stralcio della legge entro il 10 dicembre; e lo stralcio della legge fu difatti presentato il 10 dicembre. Si trattava di abolire alcune norme, di sostituirne altre, di modificarne altre ancora, di adeguare, cioè, la legge di Pubblica sicurezza alla realtà nuova che si era determinata nel nostro Paese. La proposta presentata dal ministro Scelba fu discussa con rapidità veramente encomiabile dalla Commissione di Giustizia del Senato; fu anche portata in Aula, fu approvata con leggere modificazioni dal Senato e passò — 1948 — alla Camera perchè la Camera aggiungesse il suo consenso a quello del Senato e rendesse perfetta la legge.

Io non so perchè queste cose avvengano, ma naturalmente io non ho pratica di cose politiche; sono vecchio ma politicamente sono un apprendista. Il fatto che un disegno di legge rimanga dal dicembre 1948 fino al 1950 presso la Segreteria della Camera dei deputati è una cosa che per me sa di mistero e che io non riesco a spiegare; probabilmente il signor Ministro mi saprà dare un chiarimento nella sua replica. È certo che la Commissione della Camera prese ad esaminare questo disegno di legge a metà circa del 1950; esso fu portato in Aula e si proposero degli emendamenti; ne propose anche il Ministro dell'interno dell'epoca. Questi emendamenti parevano così sostanziali da modificare radicalmente i concetti ispi-

ratori del disegno di legge, il quale tornò in Commissione, tornò al Ministro. Ho letto, non ricordo se nella relazione del senatore Picchiotti o in altra relazione, che, a furia di saltellare fra la Commissione e l'Aula, il Gabinetto del Ministro e la Commissione legislativa del Ministro, esso perse di slancio e si andò a rifugiare in qualche angolino nascosto. Certo è che la legislatura finì e del disegno di legge presentato dall'onorevole Scelba non si sono avute più notizie.

Venimmo così alla legislatura successiva. È strano, ripeto, che tutto ciò sia accaduto, poichè si trattava di una necessità da tutti avvertita. Vedremo fra poco quello che dicevano lo onorevole Scelba ed un altro autorevole parlamentare circa l'urgenza di questa riforma. Il fascismo è caduto nel 1943, nel 1946 comincia la vita politica italiana, fino al 1953 non si riformano nemmeno le più anacronistiche disposizioni della legge di Pubblica sicurezza. 1953, nuova legislatura. Il senatore Picchiotti, che ha buona memoria e ne dà prova continuamente, fu il primo a ripresentare un disegno di legge in materia, contenente una proposta drastica. Un solo articolo: aboliamo tutto quello che c'è da abolire e che è più grave. Anche il senatore Terracini presentò un disegno di legge, e così l'onorevole Luzzatto, insieme ad altri, dinanzi alla Camera. Il Ministro della epoca, Fanfani, si tenne allora obbligato a presentare un disegno di legge governativo — che poi operò in maniera da assorbire tutti quelli precedentemente presentati — ed a prendere l'iniziativa della riforma. Questo è stato molto utile. Non so se sia stato utile praticamente, ai fini della bontà della legge, ma certamente è stato molto utile nel senso che, in questo modo, se non altro, è possibile dimostrare che l'iniziativa di una riforma è venuta dal Governo e dal Ministro dell'interno, che in quell'epoca era l'onorevole Fanfani. Siamo nel dicembre 1953. Evidentemente anche qui c'è un mistero che io non riesco a spiegare. È certo che la relazione del senatore Schiavone su questa proposta di legge porta la data del giugno 1956.

Indubbiamente il senatore Schiavone, relatore della legge, l'avrà studiata attentamente, ma mi sembra un po' eccessivo che ci abbia impiegato tre anni. Quali sono dunque i motivi per i quali la legge di Pubblica sicurezza non viene riformata, mentre tutti ne parlano nel modo in cui ne parlano?

1956. Finalmente abbiamo la relazione Schiavone al disegno di legge. Sembrava che ormai il disegno di legge dovesse essere discusso in Aula e si attendeva che fosse fissato il giorno fatidico in cui avremmo dovuto prendere in esame le disposizioni che erano state esaminate dalla 1ª Commissione del Senato. Senonchè un bel giorno apprendiamo che il disegno di legge Fanfani si era ritirato nei suoi appartamenti, aveva risalito le scale e si era rifugiato nuovamente nelle amorose braccia dell'onorevole Schiavone, e che, in sostituzione di esso, un'altro disegno di legge era intervenuto, quello dell'onorevole Tambroni, che sarebbe stato proposto in considerazione della necessità di provvedere ad alcune situazioni urgenti.

Non voglio fermarmi eccessivamente su alcuni punti veramente delicati di questa situazione. Tuttavia, occorre sottolineare che nel settembre 1956 si sente il bisogno di una legge stralcio per riparare ad alcune situazioni urgenti. Ripeto: il fascismo è caduto nel 1943 e nel 1946 è cominciata la vita parlamentare italiana; iniziative non soltanto governative, ma anche parlamentari ce ne sono state in quantità ragguardevole, ed ecco che nel settembre del 1956 la proposta di riforma globale della legge viene ritirata — non sappiamo se tornerà, quando tornerà, eventualmente quale forma assumerà — e viene la proposta Tambroni. Ora, mi si permetta a questo punto di dire che noi siamo in difetto soprattutto di fronte all'opinione pubblica ed agli elettori. Noi siamo qui per fare le leggi, per disciplinare la vita nazionale con le leggi, che sono compito nostro. Ora non è permessa e non può essere consentita questa inerzia legislativa, questa non funzionalità del Parlamento, così evidente da portare, in definitiva, ad un rattoppo, perchè dopo 10 anni non variamo la legge, ma solo uno stralcio che pone riparo, o dovrebbe porre riparo, a delle situazioni che si sono determinate e che tutta l'Italia conosce, a dei fatti che ormai non si possono più coprire e superare.

Ecco perchè noi di questa parte riteniamo di dover manifestare il nostro dissenso per questo sistema. Specialmente quando riteniamo utili e necessarie certe leggi, noi dobbiamo farle: non è consentito rimandarle, indugiando per anni. Può essere comodo, non dico di no, governare con una legge fatta da coloro i quali miravano ad assicurare la propria autorità, il proprio prestigio e la propria permanenza al Governo con queste forme e con questi sistemi. Può essere comodo governare con una legge fascista, ma una volta che si proclamano certe idee e una volta che si scende a certe concessioni, non è più concepibile che queste leggi limitatrici e negatrici della libertà, in cui si manifesta un imperio sopraffattore della libertà, possano rimanere tanto tempo inalterate. E soprattutto non è da accettare il metodo. Le leggi si riformano nella loro interezza; non è consentito riformare un articolo alla volta, quando le necessità non sorgono giorno per giorno, ma sono già state riconosciute da tempo, senza che si provvedesse per ragioni che, ripeto, non comprendo, e che in ogni caso non possono giustificare questa inerzia legislativa.

Questo è il primo motivo per il quale noi non siamo soddisfatti di questo rimedio. Venga la legge. Il disegno di legge, poi, era già pronto, c'era la relazione. Queste modifiche che voi avete inserito in un disegno di legge di contenuto limitato, inquadratele in un disegno di legge di riforma generale, e fate in modo che noi, dopo questo lungo periodo di mora, possiamo dire a coloro che ci hanno eletto che, in sostanza, abbiamo meditato dieci o dodici anni, ma la legge di Pubblica sicurezza l'abbiamo riformata. Altrimenti, dovremo dire che abbiamo aspettato dieci o dodici anni, ma la legge di Pubblica sicurezza resta come era, chissà fino a quando, e che abbiamo riformato due articoli solo perchè la Corte costituzionale ha fatto quello che ha fatto e perchè c'è stato uno scandalo nazionale che lo ha imposto. (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. La pregherei di rileggere il mio discorso al Senato del luglio e quello del giugno alla Camera. Fin da allora ho annunziato che avrei presentato questo disegno di legge.

PICCHIOTTI. Li ho letti tutti, i suoi discorsi, anche quello che ha fatto come commento alla decisione della Corte costituzionale.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il disegno di legge l'ho annunziato allora non a settembre. Diciamo le cose come sono.

PAPALIA. Ma, signor Ministro, non dubito della sua buona volontà. D'altra parte, queste cose sono avvenute in un'epoca in cui lei non era al Ministero dell'interno. Ad ogni modo, questa buona volontà avrebbe potuto anche essere manifestata proponendo, allorchè si discuteva quel disegno di legge, le eventuali modifiche nella forma che poi è risultata nel disegno di legge attuale.

Quello che noi diciamo è questo: vi è una riforma da fare ad una legge riconosciuta non idonea, e da fare con una certa urgenza. È possibile che questo non lo si faccia, o lo si faccia frammentariamente, soltanto in queste condizioni?

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi permetta: nell'ultima seduta che tenne la prima Commissione del Senato prima delle ferie, io anche formalmente, dopo aver molte volte privatamente insistito, feci mettere a verbale che raccomandavo alla Commissione di porsi in grado di riferire, almeno alla riapertura dei lavori, sulle modifiche alla legge di pubblica sicurezza. (*Commenti dalla sinistra*). Questo lo dissi dopo che la Presidenza aveva rimandato il testo di quelle modifiche alla 1ª Commissione: sollecitai molte volte, ed in ultimo formalmente, a render il nuovo parere che la Presidenza aveva chiesto. (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

PRESIDENTE. Faccio notare al Sottosegretario Bisori che la Commissione sarebbe stata in grado di presentare la nuova relazione sul disegno di legge unificato entro lo stesso termine nel quale ha presentato la relazione sul disegno di legge in esame.

PAPALIA. L'onorevole Bisori, con la sua interruzione, vorrebbe dimostrare, e sarei lietissimo se questa dimostrazione potesse dare, che la possibilità di fermare il cammino delle

leggi l'abbiamo noi, mentre non l'ha il Governo. Quale che sia la sua obiezione, vi è un dato di fatto sul quale lei, onorevole Bisori, dovrebbe rispondermi, se è vero quello che adesso le leggerò, e cioè che la necessità di riformare la legge di pubblica sicurezza era chiara agli uomini della sua parte fino dal 1948. In tal caso domando come noi si possa avere agito in modo da impedire l'attuazione di tale volontà. E guardi, signor Ministro, che il tempo che è passato, non ha giovato a noi, ma si è risolto in un costante peggioramento della situazione. Avviene nel nostro Paese, per le leggi che debbono disciplinare i nostri rapporti che, man mano che il tempo passa, si cerca di sottrarsi sempre più — e si è cercato di farlo anche in passato — agl'imperativi contenuti nella Costituzione. Ho l'impressione che molti abbiano ritenuto e ritengano che quello che è stato scritto nella Costituzione, sia stato scritto in un momento di euforia. Oggi, passata l'euforia, si vorrebbe ritornare un po' indietro, per riprendere in mano quelle leve di manovra che fanno comodo quando si è al Governo. Noi abbiamo questa sensazione. Infatti, dal 1948 in poi, nei disegni di legge che si sono succeduti, abbiamo visto peggiorare, non migliorare la situazione: l'abbiamo vista peggiorare continuamente, sia per quel che riguarda le disposizioni che sono state formulate per essere portate alla discussione delle Camere, sia, in particolare, per quel che riguarda le garanzie dei cittadini. Insomma gli anni hanno servito per congelare gli entusiasmi e per fare peggiorare le norme della legge.

Siccome non mi piace affermare apoditticamente, ma preferisco documentare, leggo alcuni brani contenuti nella relazione governativa al disegno di legge presentato dall'onorevole Scelba e in quella del senatore Merlin. Diceva l'onorevole Scelba nel 1948, che « talune disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 si appalesano particolarmente ispirate a criteri e finalità proprie del passato regime, e risultano quindi in diretto contrasto con i princìpi informatori della Costituzione o con particolari norme da questa sancite, talchè si rende indilazionabile, nel quadro della revisione della legislazione di pubblica sicurezza, la loro abrogazione, e in qualche caso, la totale trasformazione dei relativi istituti in aderenza ai precetti costituzionali ».

Si riconosceva quindi tassativamente dal Ministro dell'interno in carica nel 1948, che la legge di pubblica sicurezza era superata, che rispondeva a princìpi che non si potevano più sostenere, e che bisognava riformarla *in toto* in molte parti, e modificarla ampiamente in altre.

E passando alla disamina delle riforme che intendeva proporre, l'onorevole Scelba scriveva che l'articolo 2 andava eliminato, perchè « nonostante che non sia stato mai adoperato, non può tuttavia non ritenersi in contrasto con i princìpi fondamentali della Costituzione ». Dunque, l'onorevole Scelba era favorevole alla soppressione dell'articolo 2. Lo stesso avviso ribadiva l'onorevole Merlin, relatore di quel disegno di legge, anch'egli contrario al mantenimento di tale articolo, che concedeva al Prefetto ampissime e incontrollate facoltà per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, sia pure con la limitazione, più apparente che reale, del caso di urgenza. Vorrei che il senatore Schiavone meditasse le parole che ho citato, poichè egli, nella sua relazione sui disegni di legge presentati dai senatori Picchiotti e Terracini e dal ministro Fanfani, ha mostrato di accettare questa norma. Scriveva il senatore Merlin: « Questa disposizione tramutava ogni Prefetto in un piccolo dittatore, che, invece di obbedire solo alla legge, era a sua volta schiavo dei mutabili capricci dei gerarchi locali ».

A che cosa è servito il periodo che va dal 1948 al 1956? A vedere ripresentare l'articolo 2, perchè l'articolo 2 ricompare nel disegno di legge unificato, elaborato dalla Commissione, sulla base delle precedenti proposte. E l'onorevole Schiavone, nella sua relazione, non si ribella a questo ritorno dell'articolo 2, ma lo accetta, sia pure con una limitazione. Si rimette così in circolazione una norma la cui abrogazione era stata riconosciuta necessaria con parole ben chiare. Non so come si giustificherà ciò da parte di coloro che chiederanno la approvazione di questa disposizione.

Questa è stata la conseguenza determinata dal trascorrere del tempo, per cui, quando sostengo che si ha la sensazione che il trascorrere del tempo abbia soltanto portato a

far passare nel dimenticatoio quello che in un primo momento ci si era impegnati a fare, la mia affermazione è perfettamente giustificata.

Continua l'onorevole Scelba, nella sua relazione, dicendo che l'articolo 157 deve essere abolito e che devono essere altresì aboliti anche i capi terzo e quinto del titolo VI. E ne spiega le ragioni, osservando: « Per quanto riguarda l'articolo 157, l'ampiezza e la indeterminatezza che dall'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vengono conferiti a questi provvedimenti, non risultando posti sostanziali ed efficaci limiti alla relativa azione degli organi di polizia, postula la proposta abrogazione dell'articolo predetto.

Questa mancanza di precisione, questa indeterminatezza e questa ampiezza, a distanza di anni, non saranno più riconosciute da coloro i quali hanno proposto il disegno di legge successivo, e l'articolo 157 ricompare nella maniera che si sa. E così è avvenuto anche per il terzo e quinto capo del titolo VI.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi permetta, legga ancora quello che segue.

PAPALIA. Continuava l'onorevole Scelba: « ... non senza giustificare al riguardo la formulazione di una nuova disciplina, che, delimitando i provvedimenti di rimpatrio, specie per quanto attiene alla categoria di persone nei cui riguardi possono essere adottati e alle finalità e procedimenti relativi, costringa l'istituto entro i termini strettamente richiesti dall'azione di prevenzione, ecc. ».

Non l'ho letto prima, non perchè mi dispiacesse la formulazione, ma per evitare la noia di una lunga dissertazione su questo punto.

A proposito del terzo e del quinto capo, il ministro Scelba proponeva l'eliminazione e la sostituzione delle norme in essi comprese con altre norme, nelle quali risultasse più preciso, più inequivocabile lo scopo di colpire solo ed esclusivamente i delinquenti comuni e di premunire la società da questi pericoli e da questi attentati.

Alla stregua della suddetta proposta dell'onorevole Scelba, alla quale seguì il commento favorevole del relatore, che si espresse nel modo che ho letto per quel che riguarda l'articolo 2 e che manifestò il suo pensiero in maniera altrettanto precisa in merito agli articoli successivi, veniva abrogato, come ho detto, anche l'articolo 157, perchè in contrasto, per la sua ampiezza e indeterminatezza, con l'articolo 1 della Costituzione.

A tale proposito si dice: « Gli istituti nettamente fascisti dell'ammonizione e del confino, con i quali il fascismo, con il terrore e la violenza, aveva ridotto al silenzio i suoi avversari, scompaiono ». Sono parole di un autorevolissimo esponente della maggioranza.

Scomparvero in questo disegno di legge in maniera totale alcune norme, in maniera limitata altre norme; esse sono, tuttavia, poi ricomparse nel disegno di legge dell'onorevole Fanfani, in un momento successivo. Nella proposta Fanfani, che ha seguito di cinque anni la proposta Scelba, non si pensò più all'abrogazione dell'articolo 2, nè si accennò all'abrogazione dell'articolo 157, e del terzo e del quinto Capo del titolo VI della legge di Pubblica sicurezza.

Dice l'articolo 1: « Sono abrogati gli articoli 21, 129, 130, 157, 158, comma terzo, 210 217, 218 e 219 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto ecc. ». Ripeto, non si è parlato più di abrogazione del terzo e del quinto capo del titolo VI della legge di Pubblica sicurezza.

Queste disposizioni sono poi ritornate nella presente proposta di legge e sono anche riprese, vedremo come, nella relazione del senatore Schiavone.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Legga l'articolo 8 del disegno di legge Fanfani: è lì la sostituzione.

PAPALIA. Articolo 8: « I provvedimenti previsti dai capi terzo e quinto del titolo VI del testo unico predetto, nonchè delle disposizioni che si richiamano alle norme contenute nei capi medesimi, sono adottati con l'osservanza delle norme seguenti ecc. ». Ora, questo non significa abrogazione, se io so l'italiano: i provvedimenti restano. È la disciplina delle modalità di applicazione che si modifica in questo punto.

Se volessi insistere su questo argomento, potrei dire che anche le garanzie si sono modificate in peggio, perchè, l'onorevole Scelba, nel suo disegno di legge, mentre proponeva quelle abrogazioni e quelle modificazioni che ho detto, stabiliva, al tempo stesso, che questi provvedimenti dovessero essere adottati dal Tribunale su proposta del Pubblico ministero. Le predette misure di sicurezza — diceva l'articolo 4 del disegno di legge Scelba — sono promosse dal Pubblico ministero e applicate dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la persona denunziata; il Presidente del Tribunale può, per gli accertamenti da compiere fuori dal Comune in cui ha sede il Tribunale, delegare il pretore del luogo. Qui, in un certo senso, ritorna il procedimento antico perchè una volta questo procedimento c'era.

La società si è sempre difesa dai pericoli a cui è esposta da parte dei violatori della legge, ma si è difesa adeguatamente. Nella vecchia legge di pubblica sicurezza del 1889 era stabilito quello che bisognava fare tutte le volte che si doveva applicare qualcuno di questi provvedimenti; vi era un procedimento regolare, una contestazione regolare dei termini. Colui al quale si contestavano dei fatti per i quali poteva essere adottato il provvedimento di pubblica sicurezza, presentava le sue prove, il procedimento era istruito, poi veniva fissata una udienza con un termine di preavviso, era ammessa una difesa.

Ho qui la vecchia legge di pubblica sicurezza dalla quale tutto ciò appare chiaro: l'articolo 91, di tale legge, infatti, prevede che il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario fa il rapporto scritto, il Presidente del Tirbunale verifica sommariamente o per mezzo di testimonianze i fatti esposti nella denunzia e non più tardi di cinque giorni chiama a giudizio la persona denunziata. Il Presidente spiegherà all'imputato le ragioni della denunzia, lo inviterà a giustificarsi, se l'imputato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa il Presidente, assunte le testimonianze, lo chiama a comparire nuovamente dinanzi a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni. ecc.

Vi era quindi una garanzia di non essere sopraffatti da un particolare modo ostile di vedere le cose. E vi era, ripeto, una garanzia per coloro che erano esposti a questi provvedimenti, anche nel disegno di legge Scelba, sia pure in tono ridotto, poichè si stabiliva che il Pubblico Ministero promuoveva l'azione, il questore segnalava, il Tribunale prendeva le sue decisioni; si diceva che il Presidente poteva delegare il Pretore per le indagini da compiere, non si parlava di delega allo stesso ufficio di sicurezza che gli aveva fatta la denuncia; vi era l'appello, il ricorso per Cassazione. Con l'andare del tempo siamo arrivati addirittura al decreto del Procuratore generale che dovrebbe concludere il procedimento nei confronti di coloro i quali sono proposti per un provvedimento di vigilanza. Un grado di giurisdizione si è perduto nella proposta ultima dell'onorevole Fanfani e al provvedimento collegiale si è sostituito il provvedimento del Pubblico ministero. Anche le garanzie che erano poste a favore di coloro che fossero esposti a questo provvedimento, sono tramontate.

AGOSTINO. L'errore è stato commesso dalla 1ª Commissione, non dall'onorevole Fanfani.

PAPALIA. E concludo su questa parte. Noi non difendiamo coloro che delinquono, non siamo qui per fare opera di disgregazione o di indebolimento delle forze di resistenza della società. Sia ben chiaro questo principio: non ci interessa se non sotto il profilo di un sentimento umano di pietà la sorte di coloro i quali violano sistematicamente ed abitualmente la legge; ma noi desideriamo che le disposizioni di legge di cui si discute siano formulate in modo tale da non consentire possibilità di arbitri, così come una volta erano permessi, e da garantire in ogni maniera e sotto ogni riguardo la difesa del cittadino.

Per quanto concerne la proposta di legge della quale ci dobbiamo occupare, affermiamo che la formulazione del disegno di legge in esame ha peggiorato la situazione che si era determinata con le proposte di legge precedenti. Innanzi tutto vi è l'articolo 1 che crea l'istituto della diffida; dico « crea » perchè lo istituto della diffida non esisteva nelle vecchie leggi di pubblica sicurezza . . .

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma sì che esisteva, altrochè! Articolo 164, ultimo comma, della legge del 1931.

PAPALIA. L'articolo 164 della legge del 1931 non disciplina la diffida: dice che, prima di infliggere l'ammonizione, il Questore può diffidare. (*Commenti dalla sinistra*). L'istituto della diffida è creato con questa legge.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Legga gli articoli del Regolamento che disciplinano l'applicazione di quest'ultimo comma!

PAPALIA. La legge di pubblica sicurezza dava facoltà al Questore, prima di infliggere l'ammonizione, di impartire la diffida (ultimo comma dell'articolo 164). Adesso c'è l'istituto disciplinato da questo articolo 1. Ma le dirò che la famosa legge fascista era meno larga di questo articolo 1! Non è per mettere in imbarazzo uomini della vostra parte che dico queste cose, bensì per accreditare con la loro autorità la scarsa autorità delle mie parole: la formulazione dei singoli articoli in sostanza, secondo il parere della 2ª Commissione, pecca per difetto di tecnicismo giuridico. Nella casistica, poi, delle persone che possono essere diffidate, si rileva quasi un aggravamento dei casi previsti nell'articolo 164 della legge di pubblica sicurezza. Questa non è una osservazione mia, ma dell'onorevole relatore di questo disegno di legge, il quale, d'altra parte, non ha fatto che dire quello che si può facilmente constatare leggendo l'articolo 164 della legge di pubblica sicurezza e l'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Infatti, quando andate a leggere l'articolo 164 della vecchia legge di pubblica sicurezza, voi trovate i casi in cui si può infliggere l'ammonizione: « Il Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato " nonchè " i diffamati di cui all'articolo seguente ». E diffamati sono coloro i quali, per i reati elencati nell'articolo 165, sono stati sottoposti a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove. Occorrevano quindi queste condizioni perchè si avesse il diffamato e perchè si potesse rendere applicabile il provvedimento, secondo la legge del 1931.

Alla stregua del disegno di legge in discussione, invece, possono essere diffidate dal Questore tutte le persone inserite nel lungo elenco contenuto nell'articolo 1. La prima obbiezione che facciamo noi, è questa: tale elenco, per la maniera ampia e generica in cui è stato redatto, per la possibilità di far rientrare in queste categorie anche persone le quali non costituiscono pericoli e motivo di allarme per la società, può indubbiamente generare equivoci che noi vorremmo fossero evitati. Per far ciò, o si elimina l'articolo uno o si restringono le ipotesi in esso previste in modo da dare un motivo di tranquillità per noi che questa tranquillità non abbiamo, data l'attuale impostazione della norma in questione.

Ma noi non riteniamo accettabile l'articolo 1 anche per un'altra ragione. Al Questore viene concessa la facoltà di impartire la diffida tutte le volte che egli si trovi di fronte ad oziosi, a vagabondi, a persone abitualmente o notoriamente dedite a traffici illeciti, a persone che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, col provento di delitti o col favoreggiamento, che diano motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere, che siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione, che svolgano abitualmente attività contrarie alla morale pubblica, ecc.

Si dice che questo disegno di legge sarebbe stato elaborato applicando e tenendo presenti i princìpi riconosciuti dalla Corte costituzionale. La Corte costituzionale, nella sentenza che viene indicata come causa di questa riforma urgente, ha affermato che i provvedimenti di cui all'articolo 16 della Costituzione debbono essere giustificati da fatti concreti, che rientrino nelle limitazioni indicate da tale articolo. I sospetti non bastano, perchè, muovendo da elementi di giudizio vaghi ed incerti, si lascia aperto l'adito ad arbitri e, pertanto, si trascende dal-

l'ambito di discrezionalità che si deve riconoscere necessario all'attività amministrativa.

Dunque i provvedimenti debbono essere determinati da fatti concreti, non da sospetti e debbono essere pienamente motivati e suscettibili di impugnativa, perchè il diritto di difesa previsto dall'articolo 24 della Costituzione non può essere violato ed obliato. Ma qui non soltanto si usa una dizione la quale non fa nemmeno assumere al Questore la responsabilità di quello che fa, perchè formule come « deve ritenersi » o « siano ritenuti » o « notoriamente esercitano » rappresentano quanto di più vago si possa dire ed il Questore potrà trovare valide giustificazioni in una pretesa voce pubblica; ma altresì si violano i precetti della Costituzione e l'insegnamento della Corte costituzionale.

Questo disegno di legge che ha avuto la fortuna di una relazione favorevole del senatore Schiavone, è in netto contrasto con le proposte che faceva lo stesso senatore Schiavone in occasione del precedente disegno di legge. Infatti, in tale disegno di legge, che non è giunto alla discussione dell'Assemblea, la norma in questione era formulata in questo modo: il Questore può diffidare coloro che sono abitualmente dediti a traffici illeciti, coloro che si dedicano o favoriscono la tratta delle donne, coloro che svolgono abitualmente... coloro che si dedicano... (sono le modifiche proposte da lei, senatore Schiavone, al testo dell'onorevole Fanfani, articolo 18). Non il « si dice, », non « il si pensa », non il « si desume ». Solo coloro che fanno queste cose debbono essere diffidati, sosteneva nella sua relazione il senatore Schiavone. Lo stesso senatore Schiavone, invece nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, giustifica ora la diffida a carico non di coloro che fanno ma di coloro di cui si dubita, si pensa, si suppone, si crede, si opina che facciano.

Sicchè, per concludere su questo punto, noi non comprendiamo questa diffida, la quale, finchè rimane circoscritta ad un provvedimento non disciplinato da norme di legge, finchè non assume insomma carattere ufficiale di sanzione, finchè non rientra nelle sanzioni catalogate dalla legge di pubblica sicurezza, può essere anche ammissibile, così come lo era una volta. Ma adesso includiamo la diffida, fra i provvedimenti ufficiali di competenza del Questore. Io non so quale significato si debba attribuire ad essa: se la diffida debba essere una sotto-ammonizione, una pre-ammonizione, tale da costituire una condizione di inferiorità per il cittadino. La diffida ha conseguenze giuridiche e morali evidentemente importanti e gravi, ed è necessario che il cittadino sia garantito in qualche maniera.

Non voci correnti debbono giustificare questo provvedimento, ma prove e fatti concreti: le motivazioni debbono essere concrete, il provvedimento deve essere preso da organi che esprimano un giudizio obiettivo, e non politico. Il provvedimento insomma deve essere preso dal Pretore, eventualmente su denuncia del Questore. Inoltre, esso deve essere suscettibile di impugnazione. Sarebbe grave se un cittadino, ove non godesse la simpatia e la stima di un Questore — che può essere stato male informato sul suo conto — potesse essere diffidato e potesse rimanere in tale situazione senza possibilità di sanarla, salvo che non voglia sperimentare la via amministrativa del ricorso gerarchico contro il provvedimento amministrativo, magari indirizzato al superiore in omaggio al quale il provvedimento è stato adottato, quasi che fosse praticamente possibile che colui il quale in sostanza si giova del provvedimento, lo possa riformare.

In definitiva, non vediamo l'utilità di questa diffida. Se una diffida ci deve essere, deve essere limitata ai casi in cui può veramente essere opportuna e necessaria. Di conseguenza è opportuno che la diffida sia adottata in base a prove precise, e che, quando ci siano le prove precise di una certa illiceità di azione o di atteggiamenti, debba intervenire un organo responsabile, che potrebbe essere il giudice, la cui decisione dovrebbe essere infine suscettibile di impugnazione.

Foglio di via. Il questore può anche ordinare alla persona che ritiene meritevole del provvedimento della diffida, di ritornare al luogo di residenza. Dice il disegno di legge Tambroni che potrà essere disposto il rimpatrio obbligatorio quando le persone suscettibili di diffida diventino pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità. Sostiene il senatore

Romano che il riferimento alla pericolosità è pleonastico e potrebbe essere eliminato in quanto tutti coloro per i quali può essere adottato un provvedimento di diffida, sono implicitamente pericolosi per la società, e quindi suscettibili dell'ammonizione, della vigilanza e del confino. Di conseguenza, il pezzente, lo straccione al quale non piace lavorare, al quale piace oziare, che darà fastidio, ma che non mette in pericolo la società, diventa pericoloso, perchè indicato nell'elenco contenuto nell'articolo 1, relativo alla diffida. Poi il disegno di legge peggiora man mano che si va avanti. Per questa stessa strada il senatore Jannuzzi procedeva allorchè osservava che, avendo la Corte costituzionale riconosciuto che poteva non essere anticostituzionale la estensione di certi provvedimenti agli individui suscettibili di rappresentare un pericolo per la tranquillità e per la sicurezza, era opportuno integrare il disegno di legge, sulla base di tale concetto, allo scopo di rafforzare le disposizioni in esso contenute.

Dunque, dicevo, si dà al Questore il potere di emettere il foglio di via obbligatorio. A questo proposito evidentemente l'onorevole Ministro ha fatto tesoro di quello che ha detto la Corte costituzionale, la quale, quando venne proposto il quesito se fossero o meno conciliabili con la Costituzione i poteri riconosciuti al Questore dalla legge di pubblica sicurezza, enunciò questo principio: il Questore può diffidare, il Questore può anche disporre il rimpatrio con foglio di via (così era previsto anche nell'articolo 85 della legge del 1889) ma non può imporre la traduzione, perchè questo significa limitare la libertà, privare della libertà, costringere il cittadino a fare qualcosa che non vuol fare, ed un provvedimento del genere, secondo la Costituzione, può essere preso solamente dall'Autorità giudiziaria.

Quindi la Corte costituzionale nella nota sentenza affermò: il Questore faccia pure la diffida, mandi pure al paese di origine col foglio di via obbligatorio, ma non pretenda l'esecuzione della traduzione, perchè questo non è nei suoi poteri. Ciò potrebbe essere nei suoi poteri quando, a seguito di un rifiuto del cittadino a obbedire, venga sporta una denuncia per la violazione dell'ordine delll'autorità, ed abbia luogo conseguentemente un procedimento penale, con la condanna alla pena prevista, alla quale si aggiungerà per legge la traduzione obbligatoria, che in questo secondo momento potrà essere effettuata. Questo il precetto della Corte costituzionale al quale si è uniformato il disegno di legge in esame: il Questore emette il foglio di via obbligatorio; se l'interessato non si allontana per tornare al luogo di residenza potrà essere imputato per non avere obbedito, sarà punito con la pena dell'arresto nella misura prevista e la sua traduzione avverrà *ope legis*, forzatamente, sicchè in questo secondo momento sarà legittimo l'intervento del Questore.

Senonchè, per quel che riguarda la prima parte, il senatore Schiavone, dotto estensore della prima e della seconda relazione — e per questo mi rivolgo a lui — osservò, nella relazione alla proposta Fanfani, che il provvedimento del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, doveva essere preso dal Pretore su segnalazione del Questore. Perchè, senatore Schiavone, nello stendere la relazione al progetto di legge dell'onorevole Tambroni, non ha ripetuto questo concetto? Ci avrebbe soddisfatti tutti ed avrebbe evitato a me di discutere l'argomento oggi. Come ho detto, lei aveva affermato in quella relazione che, per garanzia dei cittadini, sarebbe stato opportuno che il provvedimento del rimpatrio con foglio di via obbligatorio venisse preso dal Pretore su segnalazione del Questore: non vedo perchè oggi abbia modificato questa sua opinione, non vedo perchè non abbia ripetuto quello che aveva scritto nella prima relazione. A questo proposito, occorre notare che, se il provvedimento in questione fosse stato demandato alla competenza del pretore, così come era stato a suo tempo proposto, vi sarebbe stata la possibilità di impugnativa, e, conseguentemente, sarebbero stati meglio tutelati i diritti dei cittadini. Il progetto di legge attuale ha eliminato l'ammonizione e il confino, ma li ha eliminati solo di nome, poichè di fatto tali istituti restano, sotto la denominazione di sorveglianza speciale, divieto di soggiorno e, in certi casi determinati, obbligo di soggiorno in un determinato luogo. Su questo punto le osservazioni che noi riteniamo di dover fare sono queste: non vedo

la ragione per la quale si debba derogare a quella che fu la proposta Scelba. Perchè questi provvedimenti non debbono essere presi, così come si proponeva allora, dal Tribunale, su richiesta del Pubblico ministero? Una restrizione di questo genere non è opportuna, tanto più che la tranquillità pubblica viene garantita dalla formula speciale dei provvedimenti, che non perdono esecutività nonostante l'appello, e non offrono possibilità di evasione alla legge.

Per il confino, che una volta era una pena, e che oggi torna, sia pure sotto la forma di soggiorno obbligatorio in un determinato luogo, ricordo che esso veniva conteggiato per un terzo della reclusione, vale a dire un giorno di reclusione valeva tre giorni di confino. Oggi diventa misura di sicurezza. A questo proposito, mi permetto di far notare all'onorevole Ministro e al relatore un'enormità nella quale si è incorsi, a prescindere da tutte le altre considerazioni. Infatti, in base al disegno di legge attuale, il confino può essere accompagnato, nei casi di pericolo, dalla carcerazione, che dura fino a quando non si dà esecuzione al provvedimento.

Lei, onorevole relatore, nella relazione al disegno di legge Fanfani, aveva, in un momento di generosità, stabilito un limite di quattro mesi a questa carcerazione preventiva. Ma, dato che l'appello dell'interessato non può trasformare il confino in galera, nella peggiore della ipotesi resterà il confino. Quale è dunque il motivo per il quale l'onorevole Ministro propone di far restare in galera l'individuo colpito dal provvedimento di confino, quando il peggio che gli possa capitare è di andare al confino? Confino è libertà, sia pure limitata, sia pure condizionata, ma è libertà; per quale motivo vorreste tenere in galera la persona a cui è stato inflitto il confino? E, notate, prima avevate fissato un limite alla carcerazione, in sede di disegno di legge Fanfani, mentre oggi non lo fissate più. Ma c'è di più. La sua generosità, senatore Schiavone, lungo la strada è diventata rigorismo. Perchè? L'onorevole Ministro nel suo disegno di legge aveva previsto che l'individuo resta in galera fino a quando non siasi deliberato sull'applicazione della misura di prevenzione (art. 6). Nel testo della Commissione, senatore Schiavone, si è modificato tale articolo in questa maniera: « la persona denunciata sia tenuta sotto custodia — le sono grato per la preziosità di questi termini che sono veramente gentili per coloro i quali debbono subire questi provvedimenti — in uno stabilimento di prevenzione e di pena fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ». Vediamo dunque gli assurdi: lei senatore Schiavone aveva accettato un limite di 4 mesi, nella sua relazione al disegno di legge Fanfani, perchè evidentemente non le sembrava giusto che un cittadino dovesse rimanere in galera in attesa del provvedimento di confino. L'onorevole Ministro invece ha proposto che il diffidato resti in galera fino a che non sia stato deliberato il provvedimento di prevenzione, e non fino al provvedimento definitivo, sicchè, dopo il provvedimento, il diffidato avrebbe potuto recarsi nel paese di destinazione e vivere in libertà fino alla emanazione del provvedimento definitivo, che, se fosse stato a lui sfavorevole avrebbe confermato la sua posizione di dimorante coatto in quel comune, e, se fosse stato a lui favorevole lo avrebbe liberato. Ma oggi il senatore Schiavone pretende che il diffidato rimanga sotto custodia nel carcere finchè non passi in giudicato il provvedimento, cioè per un tempo maggiore di quanto ha proposto l'onorevole Ministro. Vorrei pregarla, onorevole Schiavone, di modificare questa sua proposta perchè è un aggravamento della posizione di questa povera gente la quale è già tanto premuta dalle norme di questo disegno di legge.

Un'ultima osservazione ed ho finito. Non capisco perchè si è stabilito che questi giudizi debbano svolgersi innanzi ad un tribunale particolare. Una volta c'era il tribunale speciale; adesso i tribunali speciali non ci sono più. Allora, vogliamo crearne un altro? Perchè competente a giudicare in questa materia deve essere il tribunale del posto dove risiede il Questore, di colui cioè che prende l'iniziativa di questi provvedimenti? Se un fatto avviene a decine o a centinaia di chilometri di distanza, in un posto dove il Questore non c'è, dove è competente territorialmente un altro tribunale, quale è il motivo giuridico per il quale si deve derogare alla competenza territoriale di cui all'articolo 39 del codice di procedura

penale? Se io commetto un reato vado a rispondere innanzi al mio giudice naturale, invece se io non commetto un reato, ma il Questore pensa che io possa commetterlo, sicchè si rendano applicabili le norme particolari del disegno di legge, io devo rispondere ad un tribunale speciale risiedente nel posto dove c'è la più elevata autorità politica della Provincia, il Prefetto, dove c'è il Questore?

Lei comprende, onorevole Ministro, che tutte queste norme che sono proposte per agevolare la funzione repressiva contro la delinquenza possono servire invece ad agevolare la funzione repressiva contro altre persone che pur non essendo delinquenti, potrebbero essere trattati come tali.

Io ho fatto così, rapidamente e disordinatamente, una galoppata attraverso le disposizioni del disegno di legge. Concludo riassumendo ciò che ho detto: non possiamo tollerare che dopo anni siano emanati questi stralci di legge che ci allontanano dai veri doveri che abbiamo assunto di fronte al popolo e di fronte a noi stessi. Non è concepibile che queste riforme avvengano a spizzico e che ogni otto anni si riformino due, tre articoli della legge di pubblica sicurezza, il che fa pensare che nel 2000 forse la legge del 1931 sarà completamente modificata. La legge di pubblica sicurezza va modificata nel suo complesso. Lo strapotere degli organi di polizia deve avere dei limiti e dei controlli. L'intervento del questore deve essere limitato a determinati casi. Si deve essere sicuri, in altri termini, che queste misure di cautela, di prevenzione, servano effettivamente contro i delinquenti e non come arma politica. Questo è quello che noi desideriamo. Non desideriamo che la società dei buoni si disarmi, che si disarmino le istituzioni, noi non abbiamo nessun interesse di stare a fianco di coloro che violano la legge; difendiamo le libertà e la nostra esperienza ci insegna che queste libertà nel passato, anche recente, sono state violate da organi dello Stato, non troppo equilibrati, con una conseguente legittimazione di deplorevoli abusi. Queste sono le ragioni della nostra opposizione al disegno di legge che è sottoposto oggi all'approvazione del Senato. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Pietro. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io mi occuperò unicamente del disegno di legge sottoposto all'esame del Senato, il quale, per la limitata materia e per i concetti cui si ispira, non ha bisogno di lunghi discorsi per essere giustificato. E non ha bisogno nemmeno di oratoria. Basterà che pacatamente si osservino le disposizioni di legge, perchè si comprenda che questo provvedimento non è animato da alcuna prevenzione che possa destare l'allarme di qualsiasi parte del Senato. Signor Presidente, se ci pungesse vaghezza di una polemica la quale potesse servire anche a dar prova di eloquenza, potremmo anche seguire i nostri competitori nella galoppata, come l'ha definita il mio collega e amico carissimo Papalia, nella preistoria. Ma lei comprende bene che, coi tempi che corrono, e con gli anni che avanzano, bisognerà cercare di arrivare rapidamente alla storia, altrimenti questa discussione non finirebbe mai. D'altra parte, me lo consentano gli onorevoli colleghi dell'opposizione che hanno parlato fin'ora, abbiamo avvertito tutto il loro sforzo di andare a cercare argomenti lontani e anche estranei alla materia sottoposta al nostro esame, per giustificare le proprie critiche al disegno di legge. E qui bisogna che io risponda immediatamente ad una seducente proposizione del collega Papalia il quale, rimproverandoci un equivoco, ne ha creato uno per conto suo. Egli ha detto: desideriamo che gli onorevoli colleghi della maggioranza non facciano sorgere equivoci sull'intenzione della legge, nel senso che essa si appresti per la difesa dei galantuomini, dei quali anche noi siamo amici, perchè noi ci preoccupiamo unicamente di salvare il concetto della libertà; come se da parte di coloro i quali propongono il disegno di legge e lo sostengono non vi fosse altrettanta ansia di libertà quanta essi desiderano. Ora, bisogna che noi ci parliamo senza infingimenti. Se i signori dell'opposizione non fossero animati dalla prevenzione che sempre scaturisce dal loro animo qui qualvolta la legge tratta di questa materia — e la prevenzione è di carattere politico — ...

PICCHIOTTI. Perchè di qua siamo le vittime di questa legge, avete capito? Voi non lo avete compreso ancora!

DE PIETRO. Vorrei far sapere all'onorevole Picchiotti, il quale è stato elogiato molte volte per la sua memoria addirittura indefettibile, che di quella legge chi ha l'onore di parlarvi ha sentito gli effetti quanto voi, forse anche più di voi e prima di voi.

PICCHIOTTI. Allora beati voi!

DE PIETRO. Lasciamo andare! Se l'onorevole Picchiotti si è messo in mente di fare in modo che il mio discorso non sia intelligibile e preciso come io mi propongo di farlo, continui pure nel suo metodo delle interruzioni: ad un certo momento finirà. Se invece vuole avere la bontà di ascoltarmi, come io ho sempre il piacere di ascoltare lui, impassibile e imperturbabile, non dico che l'onorevole Picchiotti avrà una soddisfazione di carattere intellettuale, ma mi compatirà se con le mie povere forze cercherò in qualche modo di esprimermi con intelligibili proposizioni.

PICCHIOTTI. L'ascolto sempre volentieri, e lei lo sa, ed era inutile che lo premettesse!

DE PIETRO. Volentieri, ma non quieto; io la preferirei quieto.

PICCHIOTTI. Ognuno è come madre natura lo ha fatto nascere.

DE PIETRO. *Naturam expelles furca, tamen usque recurret.* Io so bene che, qualsiasi ammonizione le rivolga, non riuscirò mai a correggerla, perchè è incorreggibile, e non c'è legge di pubblica sicurezza che basti per tenerla a freno.

PRESIDENTE. Stia tranquillo: non c'è bisogno della forca; bisognerà seguirlo un po' e prendere le redini.

DE PIETRO. Le redini le ha nelle mani lei; io non posso fare altro che replicare. D'altra parte signor Presidente, è bene che questo dibattito cominci ad essere alquanto alleviato, perchè finora è stato di una severità veramente spaventosa. Ora, amici, gran bella cosa sarebbe se si potesse fare a meno di una organizzazione del Corpo della pubblica sicurezza; bellissima, ma inattuabile. E bisognerà che si convincano tutti che, se c'è una Pubblica Sicurezza, bisogna anche che ci sia una legge; la quale legge — sono io il primo a riconoscerlo, e ne ho ben donde — deve innanzitutto preoccuparsi di stabilire i limiti dei suoi poteri. Occorre infatti che essa prescriva in modo rigoroso fino a qual punto i poteri della pubblica sicurezza possono arrivare, appunto perchè bisogna che essa ne assuma la responsabilità. Ma, fatto questo, bisogna anche che la legge attribuisca competenze e facoltà, senza di che non si capisce in che cosa possa consistere una legge.

E io vi dico che l'equivoco creato dall'onorevole Papalia, accusando noi di equivoco, consiste precisamente in ciò: nel non volersi convincere, o nel dire di non essere convinto, che più si ingrossano gli agglomerati sociali più gravemente dilaga il fenomeno della delinquenza anonima, della delinquenza senza caratteri fisionomici determinati, della delinquenza addirittura inafferrabile che è quella la quale compromette la sicurezza sociale della quale voi vi dite, come noi, custodi ed in qualche modo anche alfieri. Proprio ieri sera leggevo nel « Giornale d'Italia », nel quale naturalmente tutti quanti voi sarete andati a ricercare i grandi avvenimenti di Polonia, una notiziola (e sono le notiziole quelle che mi interessano e scuotono l'immaginazione) dal titolo: *Nosce te ipsum;* indirizzata all'Inghilterra e precisamente sull'argomento della delinquenza inafferrabile, la quale compromette la società. Dice questo articolo agli inglesi: « voi che vi occupate tanto di casa nostra, badate piuttosto ai fatti di casa vostra ». E si inizia questa notiziola con una proposizione siffatta: « siamo forse al fallimento di Scotland Yard? ». Voi sapete che è la più colossale organizzazione di polizia esistente nel mondo.

Con ciò io non intendo assolutamente affermare che gli organi di polizia debbano essere predisposti allo scopo di andare a ricercare, anche dove non sussistano, i sospetti o le

prove di un vivere irregolare dal punto di vista dei rapporti sociali. Però io desidererei richiamare tutti a una considerazione. Questa legge, come vi è stata sottoposta, non presta il fianco che a due argomenti di discussione: primo, se effettivamente risponda ai precetti della Costituzione; secondo, se nel merito pecchi per eccesso o per difetto. Questo è il diritto di un'Assemblea parlamentare; tutto il resto, che ha un carattere squisitamente, come oggi si dice, politico — ma lo squisito non è di mio gusto — può benissimo essere considerato estraneo alla discussione.

Io non posso essere sospetto di tenerezza per la legge del 1931, quella che si chiama legge di sicurezza fascista. Ma mi permetto di fare osservare agli onorevoli colleghi che le leggi possono essere per se stesse anche inique e tuttavia non pericolose. Si tratta di sapere come esse sono applicate. È vero: si sarebbe potuto, se più vi piace, si sarebbe dovuto provvedere tempestivamente, anche perchè queste furono le istanze del mondo parlamentare, risorto dopo la caduta del fascismo. Non si è fatto. Si sarà fatto male a non farlo. Tutto quello che vi piace. Ma oggi vi è sottoposto un disegno di legge, il quale ha una limitata materia e su quella io vi invito a discutere.

Ma se — e su questo punto richiamo l'attenzione dei colleghi, a qualsiasi settore del Senato appartengano — ma se, nonostante tutto, si è vissuto tanti anni, dal 1943, fino al 1956 sotto l'impero della legge di pubblica sicurezza del 1931, salve le modifiche parziali a suo tempo apportate, significa che, in sostanza, eccettuati fatti che possono considerarsi sporadici, e che tuttavia sono sempre da deprecare e condannare, essa non può aver destato un allarme tale da imporne, quale necessità assoluta, la radicale eliminazione. Signori, riconoscete questo: il mondo democratico vale qualcosa precisamente perchè, anche se ha a sua disposizione uno strumento iniquo di legge, sa non servirsene. La democrazia consiste precisamente in questo, e non potreste voi dire che non si siano date prove di intelligenza democratica, anche sotto l'imperio di una legge che, come voi avete sentito nella preistoria narrata dall'onorevole Papalia, da molte parti si voleva immediatamente soppressa e sostituita con altre norme che corrispondessero alla coscienza civile e politica della Nazione. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Non sono in grado, nonostante la finezza di uno dei miei orecchi, di comprendere il borbottìo dell'onorevole Picchiotti, ma ho capito perfettamente o perlomeno credo di avere intuito...

PICCHIOTTI. Se vuole glielo dico forte...

ALBERTI. Il senatore Picchiotti ha detto: il 1948 non è preistoria. (*Richiami del Presidente*).

DE PIETRO. Chi ha detto che il 1948 è preistoria? L'abbiamo vissuto tutti noi: siamo in quest'Aula dal 1948, e noi non siamo preistorici. Noi abbiamo « fatto » la storia: e la storia è precisamente quella che, fino a questo momento voi avete con tanta grazia esposto, ma anche, vorrei dire, con una certa acrimonia, dal punto di vista della interpretazione delle ragioni per le quali la legge non sarebbe venuta quale si sarebbe desiderata, e nel tempo in cui si sarebbe desiderato che fosse presentata.

Ma vi ho detto innanzi che tutto questo significa soltanto la vostra volontà di andare a ricercare argomenti lontani ed estranei alla materia, precisamente perchè non avreste saputo in quale altro modo si sarebbe potuto giungere alle conclusioni che voi presentate, intese a respingere questa legge perchè essa sarebbe anche peggiore di quelle che, in altri tempi, si sarebbero varate. A questo punto richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori: si tratterebbe di un peggioramento della « nostra » situazione; sono queste le parole dell'onorevole Papalia, come se effettivamente questo progetto di legge fosse stato presentato col determinato proposito di peggiorare determinate situazioni e di migliorarne certe altre, laddove non è assolutamente concepibile che in un Parlamento si pronuncino siffatte intenzioni: noi siamo qui per forgiare le leggi che devono servire a tutti gli italiani.

Nè c'è alcuna ragione di perseverare in codesta prevenzione, che precisamente anima l'avversità alla legge; vale a dire che essa possa servire quale strumento politico nelle

mani dei governanti, come è stato esplicitamente dichiarato dal senatore Papalia. Che la legge del 1931 fosse strumento politico nelle mani dei governanti di allora è una cosa più che ovvia: non poteva essere diversamente, perchè un regime di quel genere non avrebbe potuto servirsi di leggi che non fossero forgiate come fu forgiata la legge del 1931.

Ma io vi ho richiamati su questo punto, e domando la vostra attenzione: e se mi permettete — scusatemi — mi appello anche alla vostra sincerità. Voi mi dovreste dire se effettivamente è stato nell'intenzione di tutti coloro che hanno avuto la responsabilità del potere e del Governo dal 1948 in poi di servirsi, di quella legge come strumento di persecuzione, come strumento di prevenzione politica. Ora, signori, se siete disposti ad affermare questo, la discussione è finita, e noi potremmo rispondere in termini dialettici, anche se non polemici (perchè in fondo la dialettica che tanto si invoca non è altro che l'arte del ragionare, la quale non può prescindere dalla logica) noi potremmo rispondere dunque in modo molto semplice che qualunque legge si forgi si potrà sempre dire, da coloro i quali siano avversi alla legge, ovvero oppositori dell'ordinamento politico dal quale la legge scaturisce, che essa è forgiata unicamente allo scopo di servirsene come strumento politico.

Se doveste adottare una proposizione siffatta, allora dovremmo riconoscere melanconicamente che la democrazia non solo è finità, ma forse si potrebbe dire che non è mai incominciata. Ora, io proclamo altamente la mia convinzione che, da quando siamo tornati al regime di libertà, la democrazia in Italia è stata sempre rispettata ed ha funzionato. Ed anche questo modo di vivere che da voi è stato tanto aspramente criticato, a mio avviso, (forse è una concezione filosofica della quale non intendo assolutamente dar garanzia) è stato anche esso una dimostrazione di democrazia e di vero ed assoluto sentimento di governo democratico.

Ma, e la legge? Infatti lo strano è questo: che dopo essersi affannati tanto a discutere di tutto quello che si era proposto di fare e che non è stato fatto, a discutere di tutto quello che si sarebbe dovuto sostenere dal relatore Schiavone, il quale è stato colto in contraddizione continua, talchè non so se si senta più nei suoi panni, o se da un momento all'altro non ne esca per mettersi in quelli dell'onorevole Papalia, la legge è stata del tutto dimenticata o è stata esaminata proprio sotto il riflesso di quella prevenzione della quale voi stessi, prima ancora di me, siete convinti. Sinceramente, in coscienza vostra, non potete negare che, eliminata quella, non si sa in che possano essere preoccupanti o allarmanti le disposizioni di legge che ci accingeremo ad esaminare.

Vi ho detto che non intendo farvi un lungo discorso, perchè mi sembra di avere sintetizzato in queste poche parole, tutto quello che fino a questo momento è stato pronunciato.

LUSSU. Ma noi siamo preoccupati lo stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, la prego di non interrompere.

DE PIETRO. Signor Presidente, mi scusi se mi permetto di ringraziare l'onorevole Lussu, perchè la sua non può intendersi nemmeno come una interruzione, ma piuttosto come obiezione, e le obiezioni servono a chiarire sempre meglio le idee. Se non vi fosse la possibilità della obiezione, che è possibilità del contraddittorio, francamente, le nostre discussioni non servirebbero a nulla. Ora, l'onorevole Lussu mi ha richiamato esattamente all'argomento che io mi accingevo a introdurre. Noi desideriamo che sia istituito un maggiore controllo, sempre nell'interesse della democrazia. D'accordo; sicchè, evidentemente, quando egli dice che non è convinto egualmente e continua ad essere allarmato, respinge tutta la parte del discorso che io ho pronunciato fino a questo momento, perchè ritiene che sia mancato adeguato controllo, che potesse garantire la vita democratica, e ritiene che la legge in discussione non faccia altro che seguire il vecchio binario di oppressione del controllo della vita democratica.

Sicchè, signor Presidente, come lei vede, si potrebbe dire che è perfettamente inutile andare oltre nei dibattiti parlamentari, poichè le posizioni non si cambiano; e ciò non perchè non si abbia la volontà di modificare la pro-

pria opinione ascoltando quella dei contradditori, ma perchè si è radicati nella propria convinzione, da un punto di vista strettamente politico. Con ciò non intendo affatto di far torto agli oppositori della legge, perchè comprendo perfettamente quanto essi possano essere preoccupati, dal punto di vista politico, di disposizioni di carattere di pubblica sicurezza le quali potrebbero incidere, quante volte si presentasse l'occasione, nella vita politica del Paese.

Non credo che possano dir di più od altro. E parliamoci anche più chiaramente: con una legge di pubblica sicurezza di questo genere o di qualsiasi altro che noi si voglia proporre, può benissimo darsi il caso che in una situazione politica si presenti l'occasione di opprimere il diritto del cittadino; se non è questo l'allarme, se non è questa la preoccupazione, non so in che altro possa consistere; perchè per il resto la legge non si preoccupa se non delle persone le quali possono essere pericolose per la sicurezza sociale. E allora bisognerebbe immaginare, e questo credo non sia nella mente dei miei onorevoli contradditori, che effettivamente, ogni qualvolta si presenti l'occasione, si dia sempre il caso di una persona la quale si trovi in condizioni tali da poter essere sottoposta a questa legge, unicamente per motivi di preoccupazione politica. Ma signori, questo non è concetto che noi possiamo accettare, perchè fino a quando ci sarà un Parlamento e fino a quando si avrà la possibilità di denunciare al Parlamento gli abusi e gli arbitrii, la vita democratica avrà la sua garanzia.

E questa legge non ha nessuna preoccupazione di carattere politico, nè si rivolge affatto a criteri di prevenzione politica, ma è una legge prescritta solamente per la difesa sociale, la quale interessa voi quanto noi, interessa tutti, perchè, signori, persuadiamoci di questo: se non vi fosse la possibilità di garantire la sicurezza sociale, servendosi degli strumenti posti a disposizione del legislatore per provvedere alla sicurezza sociale, non rimarrebbe che la possibilità di difendersi da se stessi; ma allora proprio la vita democratica sarebbe impossibile, perchè, voi lo comprendete benissimo, si scivola molto presto dalla mancanza di sicurezza sociale nel disordine, e dal disordine nella tirannia e in tutto il resto.

Esaminiamo piuttosto le posizioni del disegno di legge; io mi propongo di esporvi, non di dimostrarvi, le mie opinioni in ordine, mi si permetta la parola onorevole Ministro, alla moderazione di questo disegno di legge e al l'equilibrio che, a mio avviso, questo disegno di legge ha raggiunto tra la preistoria e il futuro, attraverso la storia. Se non vi piace questa cabala, respingetela; per me è certo che hanno un significato le mie parole: la preistoria non è quella che termina al 1943, è quella dal 1943 fino alla prima legislatura, nella quale si proposero le istanze; la storia quella che va dalla prima legislatura fino ad oggi; il futuro, quello al quale bisognerà provvedere. Bisognerà che questo disegno di legge sia messo alla prova; bisognerà, per ora, discutere in che difetti e in che ecceda; ma prima di giudicarlo bisognerà attendere che questa legge sia messa alla prova, perchè è chiaro che non c'è la minima possibilità di sconfessare una legge prima che sia confutata, e bisogna che siano i fatti a confutarla.

Mi ascoltino gli onorevoli avversari della legge; qui non si vuol dire che è stato raggiunto un equilibrio perfetto: perchè non è possibile che le cose umane siano perfette; ma forse è stato raggiunto il massimo che si potesse raggiungere. A questo proposito, permettetemi una parentesi. Io, ogni qualvolta mi accingo all'esame di un disegno di legge, da qualunque parte venga, e forse più se viene dal Governo, non mi accingo mai con un preconcetto favorevole, anzi mi sforzo sempre a trovare ragioni di dissenso; è precisamente in questo che si fonda il criterio del giudizio: cercare le ragioni del dissenso, scoprendo i punti di cui bisogna diffidare. E anche questa volta mi sono sforzato a trovarli, ma debbo riconoscere che forse non sarebbe stato possibile, nella necessità di equilibrare le tendenze, presentare al Senato un disegno di legge di maggiore moderazione. Dico moderazione perchè, come vi ho innanzi espresso, ogni strumento legislativo deve essere applicato, e ogni mezzo che si affida alle mani della Pubblica sicurezza — se vi piace dite anche la parola

semplice « polizia » — deve essere uno strumento sempre controllabile.

Quando l'onorevole Mancinelli cominciò col criticare l'articolo 1 perchè gli sembrava che già fin dal primo comma le dizioni fossero tali da destare l'allarme e sicuramente da creare la lesione dei diritti del cittadino per quanto riguarda la sua libertà, io francamente non compresi in che cosa consistesse il suo argomento, vale a dire che fosse contrario alla Costituzione quell'articolo perchè noi eravamo in difetto verso la Costituzione non avendo assicurato a tutti il lavoro in modo che non vi fossero nè oziosi nè vagabondi. L'argomento non era valido, come forse non era nemmeno valida la replica istintiva dell'onorevole Franza, il quale gli disse: perchè noi non abbiamo ancora istituito in Italia il lavoro forzoso. Non valido l'argomento, non valida la replica; ma valido l'esame del disegno di legge, perchè nelle parole « oziosi e vagabondi », sia pure ripetute attraverso tutte le legislazioni, si deve ricercare unicamente, sarei per dire, l'elemento psicologico, cioè la volontà di essere ozioso e vagabondo, tanto che forse quelle parole che seguono, cioè « validi al lavoro », potrebbero anche essere superflue.

Oziosi e vagabondi sono coloro i quali, potendo lavorare, non cercano il lavoro ma preferiscono vivere nell'ozio e nel vagabondaggio.

PICCHIOTTI. Occorre la prova: offrite ad uno il lavoro; se quello non vuole lavorare, allora si tratta di un ozioso e di un vagabondo. (*Commenti dal centro*).

DE PIETRO. Infatti l'articolo 1 termina con questo comma, che per me è platonico — intendiamoci bene — ma che ad ogni modo non si poteva assolutamente omettere: « Il Questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendo che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti ». Il Questore dice: voi fino a questo momento siete vissuto da ozioso e vagabondo e siete dall'opinione pubblica ritenuto un uomo che vive di espedienti; mettetevi a lavorare. Se la persona che è stata sottoposta alla diffida del Questore dice che non domanda di meglio che di avere un lavoro, allora la cosa è finita, il problema è scomparso, onorevole Picchiotti, è tutto risolto.

PICCHIOTTI. Allora manderemo tutti dal Questore a trovare lavoro!

DE PIETRO. La verità è questa: il vostro timore è che il Questore giudichi ozioso o vagabondo chi politicamente non gli garba; ma noi non ci preoccupiamo di questo.

MARZOLA. Voi no, ma ce ne preoccupiamo noi!

DE PIETRO. Ripeto, noi non ci proponiamo di seguire intenti simili. Non è assolutamente possibile che si accusi questo disegno di legge di simili propositi. Questo disegno di legge non ha che uno scopo solo, quello di provvedere alla sicurezza sociale la quale è compromessa dalle persone che vivono nel modo indicato dall'articolo 1.

E ora veniamo alle critiche. L'onorevole Saggio — *respondunt rebus nomina saepe suis* — muoveva un'altra critica: voi presentate questo disegno di legge senza preoccuparvi del fatto, che noi vi possiamo rimproverare, che è la manifestazione dell'impotenza a scoprire prove concrete.

SAGGIO. Veramente non dicevo soltanto questo.

DE PIETRO. Non dico che ha detto soltanto questo. Se avesse detto soltanto questo avrebbe detto troppo poco; invece lei ha fatto un discorso che si è imposto all'ammirazione di tutti. Ma in sostanza, e lo dico con assoluta sincerità, io nelle sue parole sentivo non tanto la perplessità di colui il quale si preoccupa della legge unicamente perchè può destare motivo di allarme, ma la perplessità di colui che va cercando nella legge la possibilità di eliminare quegli inconvenienti che nella sua mente sorgono, ma che effettivamente dalla legge non derivano. L'impotenza a presentare prove concrete, a scoprire prove concrete non ha nulla a che fare con la materia della legge, perchè se si fosse nella possibilità di presen-

tare le prove concrete dei traffici illeciti, del favoreggiamento, non si avrebbe bisogno della diffida, ma si denunzierebbe all'autorità giudiziaria. Dunque è chiaro che sono delle misure di carattere preventivo, amministrativo, e io non vedo come voi possiate scorgere in ciò la incostituzionalità, o perlomeno la non corrispondenza ai precetti dettati dalla Corte costituzionale.

AGOSTINO. Dobbiamo vedere la rispondenza ai precetti della Costituzione.

DE PIETRO. I precetti della Costituzione sono quelli che hanno consentito di dichiarare non rispondente alla Costituzione l'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza: poi la sentenza della Corte costituzionale ha aggiunto alcune considerazioni che o sono accettate come espressione dell'organo massimo tuttore della Costituzione in Italia, e se sono accettate come tali non possono assolutamente essere ripudiate allorquando si discute la formulazione di un disegno di legge, o sono ripudiate e allora bisogna riconoscere che ancora noi non siamo in una fase costituzionale matura e attenderemo che maturi nel futuro. E vi prego ora di lasciarmi concludere perchè si è fatto tardi.

PRESIDENTE. Senatore De Pietro, non raccolga le interruzioni.

DE PIETRO. Signor Presidente, crede lei che io abbia dimenticato i suoi interventi passati e non preveda i futuri? Quando mai lei ha lasciato passare inosservata un'interruzione?

Signor Presidente, è precisamente lo stile, che rende veramente simpatica una discussione, allorquando noi la ascoltiamo. Quando lei siede in quella poltrona, è contagiato naturalmente dal compito presidenziale ed allora non perdona a me quello che a se stesso concede. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. No, non le perdono le amnesie: non ha ricordato che un tempo sedeva anche lei a questo posto! (*Ilarità*).

DE PIETRO. Allora, signor Presidente, cerchiamo di venire veramente alla conclusione; comprendo perfettamente che ormai l'ora è tarda e che non occorre diffondersi in altre argomentazioni, perchè il concetto è stato espresso e la mia opinione sulla moderazione del disegno di legge è stata sostenuta, bene o male come ho saputo fare: lo vedrà il Senato. Però bisogna che io aggiunga qualche cosa, perchè il disegno di legge non può non essere giustificato anche in quella parte che ha sollevato delle critiche, che non sono venute solamente da quel settore (*indica la sinistra*). Quando l'onorevole Jannuzzi ha discusso dell'articolo 2, ha lamentato che il Governo nel disegno di legge e la Commissione nel suo testo non abbiano aggiunto quello che il senatore Papalia aveva riscontrato in talune altre relazioni: vale a dire l'ipotesi dell'ordine pubblico.

Io, di questo, do lode al Governo. A mio avviso ha fatto benissimo a sopprimere la dizione « ordine pubblico » perchè è precisamente quella che si presta di più alla prevenzione politica. Allora sì che si può, da parte di un Questore, nel momento in cui, per una occasione qualsiasi, appare nella sfera della sua giurisdizione una persona la quale gli possa dar fastidio o dalla quale tema di aver fastidio, e che tuttavia non abbia dato luogo nè a sospetti nè ad una notorietà di fatti che possano essere o sembrare contrari alla legge, allora sì che si può benissimo dare il caso che, sotto il pretesto dell'ordine pubblico, si passi ad atti che possano rappresentare anche un abuso o un arbitrio.

Quindi, io dissento dal parere dell'onorevole Jannuzzi che si debba ripristinare anche la espressione « ordine pubblico ». Eliminatela: l'ordine pubblico deve essere altrimenti garantito; i responsabili dell'ordine pubblico sono precisamente coloro che sono responsabili della sicurezza sociale. Non occorre che, in una legge di pubblica sicurezza, vi sia anche la proposizione « ordine pubblico ». Se, come noi intendiamo, deve intendersi questa legge come predisposta unicamente alla sicurezza sociale, cioè a dire alla convivenza sicura, è bene che le parole « ordine pubblico », delle quali noi ricordiamo episodi che non sono assolutamente commendevoli, siano sparite. Io ricordo una

cosa che rimonta circa a mezzo secolo fa: un numero dell'« Avanti » nel quale si riportava — non so come il giornale ne fosse venuto in possesso — una circolare, o avviso o altra cosa che fosse, di un Questore il quale segnalava in un certo determinato luogo, dando naturalmente le istruzioni del caso, la presenza di Andrea Costa: « questo pericoloso agitatore ». Questi ricordi mi fanno approvare che il Governo abbia soppresso tale ipotesi, dando prova di quella moderazione per la quale io lo ho elogiato. (*Interruzione del senatore Jannuzzi*). Poco fa abbiamo parlato anche di questa storia della Corte costituzionale, ed i miei e suoi colleghi dell'altro settore del Senato hanno ricordato che noi dobbiamo occuparci della Costituzione e non dei precetti della Corte costituzionale. Al che io replicai che se si ritiene che i precetti della Corte costituzionale rispondano alla Costituzione, il problema è eliminato; se questo non si ritiene, allora non siamo ancora nella fase della maturità costituzionale. Non mi sembra dunque sia il caso di richiamarsi ai precetti o, per meglio dire, alle argomentazioni della Corte costituzionale per, non dirò ispirare, ma per suggerire una determinata posizione o un certo atteggiamento da parte delle sfere governative per quanto si riferisce alla proposizione « di ordine pubblico » che può essere, a mio avviso, scartata, come tale che non debba essere compresa in questa legge, la quale si propone scopi diversi da quelli che possono riferirsi all'ordine pubblico.

Io desidero che i miei onorevoli colleghi mi facciano la grazia di riconoscere che, ammessa la facoltà di questi atti amministrativi, come debbono essere considerati quelli che fino all'articolo 3 sono menzionati dalla legge, non si possa rimproverare alla legge di non aver provveduto adeguatamente, allorchè si passi da questi atti amministrativi ad altri che possono effettivamente inferire sulla libertà e sulla condizione giuridica del cittadino. E lì, dove si deve fare qualcosa — eccoci veramente all'elemento concreto — che importi una restrizione della libertà, con provvedimento che esca dalla responsabilità dell'organo amministrativo, del questore, ed entri, invece, nella responsabilità dell'organo preposto alla difesa dei diritti del cittadino, la legge ha provveduto come doveva: interviene la Magistratura.

Qui l'avvocato Papalia, che io non conosco da oggi e che è difensore abilissimo delle sue tesi (e talvolta anche di quelle degli avversari, quando gli convengono, come per esempio di quelle dell'onorevole Schiavone, relatore della legge) diceva: voi avete creato un'altro tribunale speciale, derogando alla norma dell'articolo 39 del Codice di procedura penale per quanto si riferisce alla competenza territoriale. Io mi permetto di richiamare la sua attenzione sull'articolo 4: « per la applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo il Questore, nella cui Provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ecc. ». Il Questore nella cui Provincia la persona in questione dimora e dove si è verificata la diffida infruttuosa, ha una sua competenza o, per meglio dire, una sua sfera territoriale, completata dalla competenza del magistrato del luogo. Non credo che con ciò si sottragga il cittadino ai giudici naturali, considerato giudice naturale quello del luogo in cui la persona è nata. Ma il luogo in cui si è verificato il fatto dalla legge preveduto... (*Segni di diniego dalla sinistra*). Come no? Almeno se io ho letto bene (può anche darsi che io abbia letto male o che non abbia compreso). « Per l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, il Questore nella cui Provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al Presidente del tribunale . . . ».

AGOSTINO. Del capoluogo di provincia. È questo il punto.

DE PIETRO. Non ci siamo intesi. La questione relativa alla competenza territoriale, in questo provvedimento, ha un carattere diverso da quella sulla competenza del giudice naturale in sede penale. Qui non siamo ancora, onorevole Papalia, nella giurisdizione penale; qui siamo nel caso di un atto amministrativo che, per quelle esigenze di controllo democratico di cui acutamente parlava l'onorevole Lussu, è demandato all'Autorità giudiziaria. L'atto non diventa una sanzione penale. Non siamo

affatto nell'àmbito della sentenza penale, ma di fronte ad un atto amministrativo che non può essere emanato se non sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria. È la massima garanzia che si poteva offrire al cittadino — ed è stata assicurata.

Ad ogni modo, sono cose delle quali discuteremo più adeguatamente e appropriatamente in sede di esame degli articoli. Infatti, dal punto di vista di una discussione generale, questi argomenti potevano anche non essere affrontati, o per lo meno potevano essere accantonati; ma noi molte volte corriamo il rischio di mutare la discussione generale in una discussione generica, e l'onorevole Papalia comprende perfettamente la distinzione fra i due termini.

Devo fare ancora un'ultima osservazione per quanto si riferisce al testo del disegno di legge, per rispondere ad una osservazione del senatore Jannuzzi. Ma desidero che il senatore Jannuzzi precisi il suo pensiero. Egli ha sostenuto che la Commissione abbia errato, o comunque si sia male apposta modificando il testo del disegno di legge governativo per quanto si riferisce all'effetto sospensivo del ricorso in sede di appello, sicchè egli vuole che il ricorso in appello non abbia effetto sospensivo, o vuole che lo abbia? Su questo punto preferirei aver compreso esattamente che l'onorevole Jannuzzi non è d'accordo col testo della Commissione, e sostenga che il ricorso non debba avere effetto sospensivo.

JANNUZZI. Io sostengo il testo originale del Governo.

DE PIETRO. Benissimo: siamo d'accordo, e non occorre che mi attardi; perchè a mio avviso, ed è cosa di cui ci riserviamo di discutere nel corso dell'esame degli articoli — è inconcepibile sanzionare l'effetto sospensivo che, se per il ricorso per Cassazione è assolutamente inammissibile, per quanto si riferisce all'Appello, sarebbe del tutto illogico, attesa la natura del provvedimento.

Dopo di che, onorevole Presidente, il mio esame del disegno di legge è terminato. Le avevo promesso all'inizio che mi sarei occupato unicamente del disegno di legge, e questo credo di aver fatto. Le avevo detto anche che ritenevo che non avesse bisogno di lunghi discorsi e nemmeno di oratoria, e credo di essermi attenuto fedelmente al proposito di scansare ogni forma oratoria. Però la conclusione non può mancare. Come l'onorevole Papalia ha detto: questi sono i motivi per i quali noi dichiariamo la nostra opposizione al disegno di legge, io posso concludere: i motivi che ho avuto l'onore di esporre sono quelli che ci inducono ad approvare il disegno di legge.

Ma insisto su questo concetto: approvo il disegno di legge perchè è ispirato a moderazione, e non dubito che gli organi i quali saranno preposti all'applicazione di questa legge, se sarà approvata, daranno essi stessi prova di intelligenza e di moderazione. Se questo non facessero, la responsabilità ricadrebbe su tutti coloro i quali presidiano le istituzioni democratiche, e non soltanto sugli agenti di pubblica sicurezza o sui Questori. Noi abbiamo tutti il dovere di prendere lo stesso impegno di salvaguardia della democrazia, e saremmo noi i primi a denunciare eventuali abusi o arbitri, perchè la democrazia e la libertà dei cittadini interessa tutti in eguale misura.

Una sola cosa non posso omettere dal proclamare, per quanto si riferisce alle mie convinzioni. Onorevoli colleghi, non c'è nessuna civiltà che possa resistere allo scadimento della sicurezza sociale. Le civiltà non progrediscono se i cittadini non hanno questa convinzione profonda: che gli organi posti a presidio della libertà civile, si impegnino nella repressione di tutto quello che può compromettere la sicurezza dei cittadini. Il cittadino ha il diritto di reclamare questa sicurezza dallo Stato: e lo Stato non può che disporre dei mezzi che sono a sua disposizione, cioè a dire la forza, che deve essere organizzata per la tutela dei diritti di tutti i cittadini. Per l'uso di tale forza lo Stato ha il dovere di predisporre la legge la quale, come ho detto innanzi, prescriva rigorosamente i limiti consentiti nell'attribuire facoltà e competenze. Il compito è nostro, quali legislatori, poichè tutti siamo egualmente responsabili della sopravvivenza della democrazia e della sicurezza sociale. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franza.

FRANZA. Signor Presidente, data l'ora tarda, desidererei parlare nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella è d'accordo sul rinvio a domani del seguito della discussione?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non ho alcun difficoltà, specialmente se non si iscriveranno a parlare altri senatori.

PRESIDENTE. Rinvio allora alla prossima seduta il seguito della discussione, con l'intesa che prenderanno ancora la parola i senatori Franza e Gramegna, già iscritti a parlare, dopo di che la discussione generale sarà chiusa.

**Presentazione di disegno di legge.**

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Norme per le segnalazioni visive dei velocipedi » (1704).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'interno della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

**Per lo svolgimento di interrogazioni.**

PASTORE RAFFAELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE RAFFAELE. In data 21 ottobre 1955 presentai una interrogazione al Ministro dell'interno qui presente, e alla distanza di un anno non ho avuto risposta. Poichè l'argomento è ancora di attualità, vorrei sapere se il Ministro dell'interno può precisare quando potrà rispondermi. Si tratta della interrogazione n. 728 relativa ad un reclamo gerarchico fatto dall'Amministrazione provinciale al quale non è mai stata data risposta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno a prendere nota di questa sollecitazione.

LIBERALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERALI. Anch'io vorrei segnalare il ritardo della risposta alla mia interrogazione n. 225. L'ho sollecitata sei mesi fa in questa Aula, e mi assicurò che mi si sarebbe risposto al più presto: attendo ancora. Sono trascorsi due anni ed otto mesi dalla presentazione della interrogazione e mi pare di avere atteso... più del consueto!...

PRESIDENTE. Senatore Liberali, le faccio presente che il Ministro degli affari esteri ha dichiarato di esser pronto a rispondere alla sua interrogazione.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TOMÈ, *Segretario*:

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere quanto c'è di vero nella notizia riportata dalla rivista « Industria meridionale » del luglio 1956, pubblicazione ufficiale della Camera di commercio di Napoli, secondo la quale, in seguito alle dimissioni dell'ing. Cenzato dalla S.M.E. e del prof. Giordani dal Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'iniziativa di un primo impianto industriale per la produzione di tale energia, che doveva sorgere nell'Italia meridionale, secondo l'annunzio già datone da detto ing. Cenzato al Con-

vegno Cepes tenutosi nel settembre 1955 a Palermo, si sarebbe trasferita al Nord e sarebbe attuata attraverso la già avvenuta costituzione di una nuova società, frutto di un accordo fra la Montecatini e la F.I.A.T. (960).

RICCIO.

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza di alcune gravi irregolarità commesse dalla Giunta democristiana dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Presso la suddetta Amministrazione, infatti, è accaduto e accade che:

1) le macchine dell'Amministrazione sono state e vengono sempre messe a disposizione dei parlamentari democristiani i quali se ne servono per le loro gite elettorali e di piacere, fino al punto che spesso la funzionalità degli stessi uffici viene compromessa, con tutte le dannose conseguenze che il rinvio di un sopraluogo, di una perizia, di un collaudo comportano;

2) una casa cantoniera di proprietà della stessa Amministrazione, sita sul lago Ampollino, che doveva essere modificata e adibita a stazione ittiogenica per lo sviluppo ittico della zona, è stata invece trasformata in una lussuosa villa la quale è servita e serve come residenza estiva per le vacanze dello stesso Presidente dell'Amministrazione avvocato Fausto Pisantis e di altri esponenti della Democrazia cristiana.

Se ritiene tutto ciò compatibile con una pubblica amministrazione e quali provvedimenti intende che siano presi perchè un siffatto malcostume sia subito eliminato in considerazione che le casse di un ente pubblico non possono essere confuse con le casse private dei dirigenti della Democrazia cristiana (961).

DE LUCA Luca.

Al Ministro della difesa, per sapere quali siano i motivi per cui con un provvedimento di data recente il Ministero della difesa ha vietato ai militari di partecipare ai concorsi di « Lascia o raddoppia? »;

se è a conoscenza che tale provvedimento ha suscitato generale disapprovazione e mal contento fra tutti gli interessati, i quali, nel provvedimento stesso, ravvisano una aperta limitazione della libertà personale e quindi una violazione dei diritti del cittadino;

se non ritiene opportuno e giusto disporre che il provvedimento di cui trattasi venga al più presto revocato, anche in considerazione del fatto che la partecipazione a concorsi del genere può rivestire e riveste, sia pure negli attuali limiti, un carattere culturale (962).

PALERMO, DE LUCA Luca.

Al Ministro dell'interno, per conoscere in base a quale criterio viene rilasciato il porto d'armi per fucile da caccia ed i motivi per i quali è stato negato ai seguenti cittadini tutti domiciliati a Marano (Napoli): 1) Liccardi Francesco fu Giuseppe (Consigliere comunale); 2) Nebbia Biagio di Giuseppe (armiere); 3) Nebbia Mattia di Giuseppe (bracciante); 4) Orlando Mario di Giuseppe (commerciante); 5) Migliaccio Agostino di Francesco (contadino; 6) Simeoli Michele di Giuseppe (contadino) (963).

PALERMO.

Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per sapere: se, essendone a conoscenza, viene tenuta in considerazione la particolare pericolosa condizione in cui è venuto a trovarsi il porto di Mazara del Vallo (Trapani) per effetto dei lavori di escavazione eseguiti e del mancato completamento della costruzione dell'antimurale e semicerchio;

quali urgenti provvedimenti intendono adottare per il completamento di detto antimurale onde evitare i gravi danni fondatamente temuti alle imbarcazioni che si troveranno nel porto canale durante il prossimo inverno esposte alle mareggiate che, non parate nella direzione in cui ancora manca il resto dell'antimurale e non più infrante dal bassofondo che si estendeva dai piedi della statua di San Vito, si convoglieranno fino all'interno del porto attraverso la vasta incanalatura delle escavazioni eseguite (964).

ASARO.

Al Ministro dei trasporti, per sapere: se risulta a verità che, non molto tempo addietro, il Compartimento competente non ha ritenuto di accogliere la richiesta sottoscritta da circa 200 viaggiatori abbonati che chiedevano una corsa, servita da automotrici, nel tratto Modica-Siracusa; richiesta nella quale si rilevava che, in mancanza della istituzione della detta corsa, quelli ed altri interessati, sarebbero stati costretti a rinunciare a fruire della ferrovia e a servirsi di autotrasporti su strada gestiti da imprese private.

In caso affermativo il Ministro interessato vorrà far conoscere i criteri per i quali è stato deciso negativamente in merito alla richiesta di cui sopra e se non ritiene, eventualmente, necessari particolari accertamenti per appurare se, nell'operato, non emergano gravi responsabilità in danno dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (965).

ASARO.

Al Ministro dei trasporti, per sapere' se è a conoscenza degli inconvenienti lamentati a causa dei vari difettosi criteri con i quali sono stati progettati ed eseguiti i lavori di « rinnovo » e ampliamento della stazione ferroviaria di Palermo-Centrale come, ad esempio, è avvenuto per la costruzione delle pensiline centrali che, a « lavori ultimati » hanno reso necessario eseguire, con comprensibili difficoltà e rilevante aggravio di spese, tratti di prolungamento di dette pensiline per la copertura di spazi molto transitati dai passeggeri. In caso affermativo il Ministro interrogato vorrà far conoscere quali provvedimenti ritiene di adottare o avrà adottato per accertare l'esistenza di eventuali responsabili di tali malefatte e come perseguirli (966).

ASARO.

*Interrogazione*
*con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali siano i motivi in base ai quali l'I.N A -Casa, nel conferire gli incarichi di progettazione ha sempre escluso ed intende escludere ancora oggi gli ingegneri della provincia di Catanzaro, iscritti regolarmente nell'Albo professionale;

se ritiene giusto che l'I.N A -Casa, così come si afferma, nel conferire i suddetti incarichi debba continuare a servirsi di un apposito albo, formato sette anni or sono con criteri restrittivi e discriminati;

se è vero che l'I N A.-Casa avrebbe intenzione di ricorrere, per i futuri incarichi, alla compilazione di un nuovo albo seguendo i vecchi criteri, senza cioè indire un regolare bando da portare a conoscenza di tutti gli interessati, e nel caso affermativo se non trova adeguata e legittima la richiesta che di tal nuovo elenco faccia parte il maggior numero possibile degli ingegneri della provincia di Catanzaro, i quali hanno sempre dato prova di laboriosità e di capacità indiscusse

Quali provvedimenti intende prendere perchè un tale stato di cose abbia a cessare in modo da consentire a professionisti tanto provati la possibilità di essere adeguatamente utilizzati anche in questa direzione (2394)

DE LUCA Luca.

**Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 24 ottobre 1956.**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (1676).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (1463) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (794).

3. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

4. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (1176).

6. Adesione allo statuto della « International Finance Corporation » (1523).

7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955 in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale (1524).

8. Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere (1115).

9. Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (1191).

10. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

11. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

12. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

13. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

14. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

15. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

16. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

17. Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari (1537).

18. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di pari data (1223).

19. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene l'11 settembre 1954 (1246).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 20*).

---

Dott. ALBERTO ALBERTI
Vice Direttore dell'Ufficio dei Resoconti